

LA SCUOLA NAZIONALE

organo
ufficiale
della
CISNAL
SCUOLA

1° FEBBRAIO: UDIENZA DEL MINISTRO

Le posizioni della CISNAL-Scuola

I sindacalisti della CISNAL-Scuola si sono incontrati con il Ministro della Pubblica Istruzione on. Oscar Luigi Scalfaro.

Al termine dell'incontro, è stato consegnato al Ministro il documento che qui di seguito riproduciamo integrato con note esplicative.

I Sindacati Scuola della CISNAL così puntualizzano — nell'attuale momento — le proprie posizioni su alcuni dei più urgenti problemi della Scuola e del personale (docente e non docente) della Scuola.

A) STATO GIURIDICO

Dei molti problemi connessi con la nuova disciplina dello « stato giuridico » (e di cui al disegno di legge n. 539), i Sindacati della CISNAL-Scuola desiderano, in questa sede, puntualizzare le loro posizioni relativamente ad alcuni di essi:

1) FUNZIONE DOCENTE

La « funzione docente », intesa come attività diretta a trasmettere la cultura, è unica: dalla scuola elementare all'università.

Si differenzia, nei vari ordini di scuole, per l'apporto specifico diversificato proprio in relazione (ed esclusivamente in relazione ad essi) dei diversi ordini di scuole. L'unica « carriera docente » si diversifica, quindi, nei diversi « ruoli » in relazione — ripetiamo — ai diversi ordini di scuole.

Da tali premesse di principio discendono due ordini di considerazioni: una relativa alla preparazione professionale del « docente », l'altra relativa alla retribuzione:

a) preparazione professionale: a livello universitario per tutti, integrata da alcuni corsi specifici obbligatori per coloro che si apprestano alla carriera docente. Appositi concorsi dovrebbero dare la possibilità di ripartire gli aspiranti docenti nei vari ordini di scuola desiderati;

b) retribuzione: ed ecco la riduzione in termini economici dei principi sopra enunciati:

— stipendio base (parametro) « unico » per tutti (unicità della funzione docente);

— indennità funzione docente: fissata in relazione alle specifiche attribuzioni e responsabilità connesse ai vari ordini di scuole (1).

Quali elementi accessori della retribuzione:
— aggiunta di famiglia (reale e non figurativa) (2);
— indennità integrativa speciale (sulla intera retribuzione compresi gli elementi accessori) (3).

Gli altri elementi integrativi della retribuzione sono indicati nel testo dell'art. 3 proposto dai Sindacati Scuola della CISNAL.

Tali posizioni sono state riassunte nell'emendamento sostitutivo all'art. 3 del disegno di legge governativo sullo « stato giuridico » che i parlamentari del MSI hanno — su iniziativa della CISNAL-Scuola — presentato e che qui ripetiamo:

« L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere docente direttiva ed ispettiva saranno informati al principio della parità di retribuzione a parità di attribuzioni e di responsabilità in modo che:

— al personale delle carriere di cui sopra sia corrisposto uno stipendio base unico corrispondente ai seguenti parametri (4):

carriera docente, parametro 494
carriera direttiva, parametro 553
carriera ispettiva, parametro 553;

— ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, corrisponda la automatica variazione del trattamento economico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola allo scopo di mantenere inalterati i rapporti esterni fissati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 (5);

— tale unico stipendio sia la base degli aumenti periodici costanti, in numero illimitato, per ogni bien-

nio di permanenza, senza demerito, nello stesso ruolo.

Allo stesso personale sono inoltre corrisposte:
— la indennità di famiglia commisurata alla spesa media pro-capite rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica;

— la indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione comprensiva dell'indennità di famiglia e delle altre indennità;

— la quattordicesima mensilità;

— al personale docente: una indennità di funzione docente, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma secondo;

— al personale direttivo ed ispettivo: una indennità di direzione tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma secondo;

— compenso per le prestazioni straordinarie ragguagliate al doppio della retribuzione delle prestazioni ordinarie.

Relativamente al trattamento di previdenza e di quiescenza, lo stato giuridico fisserà per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola:

— l'adeguamento del trattamento di quiescenza all'aliquota del cento per cento dell'intera retribuzione;

— la corresponsione del minimo del trattamento di quiescenza in caso di premorienza rispetto al minimo pensionabile;

— completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile.

Il nuovo trattamento economico di cui al presente articolo, avrà applicazione progressiva in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo saranno gradualmente ripartiti in cinque esercizi finanziari a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

I parametri indicati sono ragguagliati all'ultimo parametro, per ogni carriera, attualmente in vigore e debitamente rettificato allo scopo di mantenere inalterati i rapporti esterni fissati dalla legge 831/1961, inalterabilità per la quale il governo si era impegnato fin dal giugno 1969 anche con dichiarazioni rese, all'epoca, al Senato.

Ci rendiamo, ovviamente, conto dell'onere finanziario che comportano le proposte su indicate. Ed è per tale ragione che l'emendamento prevede:

a) la graduale applicazione (in cinque anni) degli aumenti derivanti dalla riforma,

b) la ripartizione in cinque anni della corresponsione degli aumenti stessi.

Comunque, allo scopo di rendere più attuabili le nostre proposte, pensiamo che il complesso problema retributivo così come da noi delineato, potrebbe trovare la seguente risoluzione:

— approvazione, da parte del Parlamento, della riforma e del riassetto retributivo così come proposto,

— corresponsione delle somme disponibili (e di quelle che saranno le proposte governative) non a titolo di generico aumento (pensionabile o non pensionabile) ma a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'approvazione delle proposte dei Sindacati Scuola della CISNAL.

Una norma transitoria dovrebbe poi provvedere ad equiparare — fino all'attuazione della « preparazione a livello universitario » — gli attuali docenti « diplomati » ai docenti « laureati ».

2) PENSIONATI

Per i « pensionati », i Sindacati Scuola della CISNAL avanzano richieste che ritengono ormai indifferibili. Alcune di esse, per ragioni di materia, trovano appropriata collocazione nel disegno di legge sullo « stato giuridico ». Altre (quelle relative al « servizio pensioni »), dovranno essere oggetto di apposita disciplina legislativa e amministrativa.

Nel quadro dello « stato giuridico », ecco le nostre richieste:

a) adeguamento del trattamento di quiescenza all'aliquota del 100% della intera retribuzione (base parametrica e indennità di funzione). (Esiste, relativamente a tale problema, un parere favorevole della ragioneria generale dello Stato fornito su richiesta della presidenza del consiglio dei ministri, ufficio riforma P.A., con nota n. 11744/5/3/107 del 21 giugno 1971 (6);

b) completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale femminile e il personale maschile;

c) corresponsione del minimo di trattamento di quiescenza in caso di premorienza rispetto all'attuale minimo di anzianità pensionabile.

3) ORGANI COLLEGIALI

Eliminazione, dal disegno di legge — e per ragioni di logica politica e giuridica — dell'intero titolo II relativo alla « istituzione e riordinamento degli organi collegiali ».

La materia — a parere dei Sindacati Scuola della CISNAL — potrà trovare organica sistemazione nelle leggi che provvederanno alla riforma della scuola (vi è tra l'altro da considerare, che il disegno di legge non prevede la copertura finanziaria per le spese di funzionamento di tali organi, spese che ascenderanno a cifre non indifferenti).

In linea subordinata, i sindacati della CISNAL-Scuola confermano quanto già considerato nel « promemoria » del 21 luglio 1972 richiamato in calce al presente documento (7).

4) ORARIO DI SERVIZIO

Il disegno di legge sullo « stato giuridico », per il combinato disposto degli articoli 4 (alinea 3) e 3 (comma 1°), delinea obblighi professionali, per i docenti, tendenti a raggiungere (e, forse, superare) le 40 ore settimanali. Il che significa — a parte le inevitabili implicazioni economico-retributive di una tale situazione — accentuare la tendenza a ridurre il docente in una sorta di « assistente sociale ».

I sindacati della CISNAL-Scuola ribadiscono, al contrario, i seguenti principi:

a) l'orario obbligatorio di servizio non superi l'orario di cattedra (per le ore dedicate all'insegnamento) e il tempo strettamente necessario per gli adempimenti didattici connessi;

b) siano considerate facoltative le altre prestazioni di cui all'art. 3 (comma 1°) e retribuite come « prestazioni straordinarie ».

5) LIBERTÀ SINDACALI

Il diritto di riunione nei locali della scuola deve poter essere esercitato — a simiglianza di quanto avviene per gli impiegati civili dello Stato (art. 44-bis legge 249/1968) durante l'orario di servizio.

B) QUESTIONI PARTICOLARI

Relativamente ad alcuni problemi particolari, non rientranti nel quadro organico dello « stato giuridico », i Sindacati della CISNAL-Scuola desiderano richiamare l'attenzione dell'on. Ministro su quanto segue:

6) SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Si ritiene necessario capovolgere l'attuale linea italiana di politica culturale all'estero. Alla direttiva, cioè, della « assimilazione » dell'emigrante italiano all'estero, deve essere sostituita la doppia linea:
— del « mantenimento » e del « potenziamento » della cultura italiana anche attraverso i nostri emigrati;

— della « collaborazione » operante e franca, degli emigrati italiani, con i paesi ospitanti.

Un orientamento diverso (quale è quello attuale) finisce inevitabilmente col cozzare

— contro la stessa volontà degli emigrati italiani,
— contro la stessa linea di politica interna del governo italiano che, in omaggio alla politica di tutela delle minoranze etniche (art. 6 della Cost.),

(Segue a pag. 2)

(Continua da pag. 1)

sta per costituire (in Italia, a beneficio di minoranze appartenenti ad altre nazionalità; e non solo a beneficio di tali minoranze) uno Stato nello Stato.

Nel quadro di tali considerazioni, si ritiene indispensabile la istituzione (ove non vi fossero) e il potenziamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (particolarmente in Svizzera e nei paesi della Comunità Economica Europea), con particolare riferimento:

- ai nidi d'infanzia,
- alle scuole di ogni ordine e grado,
- ai corsi di lingua italiana per gli italiani che frequentano scuole straniere,
- ai corsi di formazione e qualificazione professionale (in collaborazione con i paesi ospitanti).

7) SCUOLA MEDIA

- Integrare le « libere attività complementari » del doposcuola, con la stenografia, la dattilografia, elementi di scultura (quest'ultima, nell'ambito delle già previste « attività artistiche »);
- sollecitare la emissione dei decreti, da parte della direzione generale competente, per il passaggio dal ruolo C al ruolo B degli insegnanti di applicazioni tecniche ai quali è stato riconosciuto per intero

LE MANSIONI

Le specifiche attribuzioni e responsabilità (tenuto conto dello specifico « impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse ») sono da considerarsi in stretta connessione alle specifiche funzioni attribuite ai diversi ordini di scuole:

- ordine primario, nel quale si forniscono i mezzi per l'acquisto della cultura;
- ordine secondario, nel quale, nel dare al discente la coscienza della propria umanità e nel renderlo atto a trascendere i fini empirici del suo io individuale, lo si rende partecipe del valore della cultura;
- ordine universitario, ove si provvede a fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Le quote di aggiunte di famiglia hanno lo scopo, come è noto, di adeguare la retribuzione dell'insegnante ai bisogni (cioè: vitto, alloggio, vestiario, studi, svaghi, ecc.) della famiglia.

Ebbene, a tal fine, per un nucleo familiare composto di moglie e due figli sono ritenute sufficienti 21.680 lire (dicino: ventunomilaseicentottanta lire) al mese. Siamo veramente al tragico!

Così stando le cose, è inevitabile che lo stipendio dell'insegnante, fissato in relazione alle sue prestazioni e alle sue individuali esigenze di vita (è questo il significato della « classe di stipendio » o del « parametro » che dir si voglia) subisce — con l'acquisizione del nucleo familiare e il suo incremento (e in conseguenza della insufficienza delle attuali quote di aggiunta di famiglia) — una diminuzione reale progressiva (si da determinare un progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia (è cioè evidente che se 100 lire sono ritenute sufficienti) per la vita libera e dignitosa di una sola persona, 110 lire non sono sufficienti per garantire lo stesso livello di vita a quattro persone).

A nostro avviso, l'aggiunta di famiglia deve garantire, all'insegnante capo-famiglia, la possibilità di assicurare all'intera famiglia lo stesso livello di esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione) che la retribuzione a lui assicura (o dovrebbe assicurare) « uti singulus ». Per raggiungere tale scopo, la CISNAL-SCUOLA ritiene che le quote di aggiunta di famiglia debbano essere calcolate sulla base delle reali (e non teoriche) esigenze di vita dei singoli componenti il nucleo familiare posto a carico dell'insegnante capo-famiglia ed in modo da evitare il denunciato progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia.

Una recentissima indagine dell'Istituto Centrale di Statistica fissa la spesa media mensile per ogni componente di una famiglia tipo di quattro persone a lire 180.192. Bene, e la differenza tra questa cifra e quella rappresentata da stipendi di 103, 105, 120, 150 mila lire?

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

Come è noto, la indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, ha inteso estendere al personale statale il principio dell'adeguamento della retribuzione nominale alla retribuzione reale: principio che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ha dato luogo (in virtù di accordi provinciali sindacali del 1945) all'istituto della « indennità di contingenza ».

È noto altresì che, sempre nell'ambito dell'impiego privato, l'indennità di contingenza è stata conglobata — a tutti gli effetti — nella retribuzione base fin dal 1954 (accordo interconfederale del 12 giugno 1954). Ed invero, dopo che la realtà delle cose aveva dimostrato come tale elemento integrativo « mobile » mostrava la propria mobilità solo in aumento, non vi era più alcuna ragione che potesse farlo ancora ritenere elemento aggiuntivo (e, quindi, per la sua natura contingente, eventuale). Consolidatasi la tendenza all'aumento del costo della vita (del resto, anche sul piano economico, è ritenuta positiva una tendenza all'aumento del 2 o 3 per cento annuo) non vi era più motivo per non trasformare in retribuzione vera e propria (in retribuzione, cioè, consolidata) quella parte di essa che al momento della sua istituzione (1945) era ritenuta solo « contingente ». Ciò è avvenuto — come abbiamo ricordato — fin dal 1954 nell'ambito dell'impiego privato.

La CISNAL-SCUOLA, nella passata legislatura, ha predisposto una proposta di legge perché il « conglobamento », già operante nei rapporti di impiego privato, venga esteso al settore del pubblico impiego (impiegati in servizio e pensionati).

La nostra iniziativa presenta comunque una novità rispetto alle situazioni analoghe richiamate. Viene modificata la base di calcolo di essa indennità integrativa speciale. Per il suo calcolo viene previsto il riferimento non più ad una base di lire 40.000 (come è attualmente), ma ad una base uguale alla somma dell'intero stipendio (anno per anno conglobato e comprensivo delle indennità) e dell'aggiunta di famiglia.

Ed infatti, posto che l'istituto della « indennità familiare » ha lo scopo di adeguare la retribuzione dell'impiegato dello Stato ai bisogni reali della famiglia, non si capisce perché il reddito destinato alla soddisfazione di tali bisogni non debba adeguarsi — nella sua espressione reale all'aumento del costo della vita. La contraria situazione porta infatti a questo assurdo: che mentre il costo della vita aumenta, l'aggiunta di famiglia (concessa, come abbiamo ricordato, per soddisfare i bisogni delle persone « aggiunte » al capo di famiglia) diminuisce. Questo è infatti il risultato reale di una situazione che vede fermo l'ammontare nominale dell'aggiunta di famiglia ed in aumento il costo della vita.

Sono presenti in noi le preoccupazioni economicistiche che consigliano prudenza nell'applicare il congegno della cosiddetta « scala mobile ». Ma riteniamo che nella situazione economica italiana si siano ormai consolidati sufficienti margini di sicurezza, tali da consentire, a chi detiene il governo della cosa pubblica, di operare in modo da evitare che tale congegno si risolva in spinte inflazionistiche. Tra l'altro, l'esperienza di questi ultimi anni dimostra che spinte inflazionistiche all'economia italiana provengono da fonti che nulla hanno a che fare con l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita.

È infine da sottolineare che tale conglobamento avrà come conseguenza una « tredicesima » piena e il computo agli effetti della pensione e della indennità di buonuscita su uno stipendio maggiorato.

LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI

Perché « l'ultimo » parametro? Perché attualmente esso indica la valutazione economica che l'ordinamento giuridico vigente fa delle attribuzioni e delle responsabilità degli appartenenti alle singole carriere (docente, direttiva, ispettiva). I parametri inferiori li consideriamo infatti il risultato di una ingiustificabile decurtazione (a titolo di

il servizio prestato nelle ex scuole di avviamento professionale).

8) PENSIONI

a) Provvedere alla realizzazione di un « servizio pensioni » che realizzi la mèta: « in pensione col libretto », e consenta di eliminare lo sconcio di una situazione non più sostenibile e molto spesso tragica (la morte arriva prima della pensione);

b) attrezzare gli uffici per la sollecita riliquidazione delle pensioni (sembra che circa 80.000 siano i decreti ancora da emanare!).

9) RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE. RICORSI AMMINISTRATIVI

La nomina dei rappresentanti sindacali in seno alle Commissioni Incarichi e supplenze, alle Commissioni Ricorsi, alle Commissioni regionali per i corsi abilitanti, hanno dato luogo — da parte di non pochi organi periferici dell'Amministrazione (provveditorati, sovrintendenti regionali) — ad abusi ed a faziosità politica che hanno portato alla esclusione di rappresentanti della CISNAL-Scuola.

Allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni del genere (approssimandosi il tempo di rinnovo delle Commissioni), si chiede che attraverso apposite norme (legislative e amministrative) si disponga (a mo-

« anzianità di servizio » non maturata, che nulla ha a che vedere con le « mansioni » alle quali, per tutti gli altri dipendenti dello Stato — civili e militari — è riferito il « parametro » del valore economico della « carriera ».

I parametri da noi indicati nell'emendamento proposto sono ragguagliati, per ogni carriera, all'ultimo parametro, attualmente in vigore, debitamente rettificato allo scopo di mantenere inalterati i rapporti esterni fissati dalla legge 831/1961, inalterabilità per la quale il governo si era impegnato fin dal giugno del 1969 anche con dichiarazioni rese, all'epoca, al Senato. In relazione ad essi, gli stipendi mensili lordi risultano così determinati: parametro 494, lire 302.575; parametro 553, lire 338.712.

ADEGUAMENTO AUTOMATICO

La clausola dell'adeguamento automatico delle retribuzioni a beneficio del personale della scuola, trova la sua prima applicazione proprio in riferimento alle ultime disposizioni emanate con la c.d. « alta dirigenza » e di cui al D.P.R. 539/1972, decreto — come è noto — registrato con riserva dalla Corte dei Conti.

Gli stipendi mensili lordi indicati alla nota n. 4, subiscono così le seguenti variazioni: parametro 553, lire 434.166; parametro 494, lire 402.000.

Vi è da sottolineare che la clausola dell'adeguamento automatico del trattamento economico è prevista — a beneficio dei magistrati e riferito alle « variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata » — dall'articolo 16-ter della legge 249/1968.

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

(Un parere della Ragioneria Generale dello Stato)

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per la Riforma della Amministrazione — con nota del 21 giugno 1971, n. 11744/5/3/107, ha prospettato la necessità dell'adeguamento del trattamento di quiescenza del personale dello Stato dall'attuale aliquota dell'80 per cento a quella del 100 per cento.

Si tratta di un problema particolarmente sentito dalle categorie interessate che si pone ormai in termini di indilazionabilità e che trova concreto fondamento nella considerazione che la generalità dei dipendenti del settore del pubblico impiego già fruiscie, con la massima anzianità di servizio, di una pensione pari all'intero ultimo stipendio percepito e, in alcuni casi anche di particolari norme sulla pensionabilità degli assegni accessori e di mensilità aggiuntive (XIV e XV mensilità), trattamento di cessazione dal servizio che, oltre tutto, è calcolato su retribuzioni superiori a quelle statali.

Anche nel settore privato che fa carico all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, la misura del trattamento di quiescenza, che viene calcolata sulla base di una retribuzione pensionabile comprensiva di tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percetti, è di gran lunga più favorevole di quella statale.

La concessione del predetto beneficio al personale in attività di servizio non solo non comporterebbe oneri finanziari per il bilancio dello Stato, ma determinerebbe, al contrario, un immediato incremento del gettito della ritenuta Tesoro 6 per cento gravante sull'intero stipendio e non più sull'80 per cento. Infatti il maggiore gettito della predetta ritenuta calcolato in 30 miliardi annui (25 per cento di 120 miliardi previsti in entrata nel bilancio 1972), secondo calcoli fatti, compenserebbe ampiamente la maggiore spesa da sostenersi per i nuovi pensionati (2,5 miliardi per il secondo semestre del 1972, 10 miliardi per il 1973 e 20 miliardi complessivamente per il 1974), e realizzerebbe, nell'arco dei tre esercizi, considerati una disponibilità di circa 43 miliardi.

Se la soluzione del predetto problema limitatamente al personale in attività non presenta ostacoli di natura finanziaria, evidenza, peraltro, l'altro problema del personale già in quiescenza i cui trattamenti non potrebbero essere esclusi da un correlativo adeguamento.

Al fine di contenere gli oneri di bilancio entro limiti sopportabili, potrebbe essere adottato il sistema, come già recentemente effettuato per il settore delle pensioni di guerra, di un adeguato scaglionamento degli oneri stessi ad esempio in due esercizi finanziari, utilizzando opportunamente le somme resesi disponibili per effetto del citato maggior gettito della ritenuta Tesoro.

Inoltre la decorrenza del beneficio potrebbe essere fissata alla data del 1° luglio 1972 per il personale in attività, mentre per quello in quiescenza, potrebbe prevedersi la suddivisione dell'importo derivante dal miglioramento in due quote da corrispondersi, rispettivamente, dal 1° gennaio 1973 e dal 1° gennaio 1974. La breve differenza di tempo nella decorrenza dei benefici a favore del personale in attività e di quello in quiescenza non dovrebbe ritenersi di pregiudizio agli interessi dei pensionati, ove si consideri che, utilizzando il maggior gettito della ritenuta Tesoro a carico degli impiegati in servizio, si consentirebbe la concessione del miglioramento ai pensionati in termini piuttosto abbreviati.

Da calcoli di massima effettuati sulla base della previsione delle spese per pensioni per l'anno 1972, può ragionevolmente affermarsi che l'onere per la concessione del beneficio al personale in quiescenza sarebbe di 87 miliardi per l'anno 1973 e la quota aggiuntiva per l'esercizio successivo ammonterebbe a lire 88 miliardi.

Tali oneri, come sopra è stato detto, verrebbero in parte compensati con la citata disponibilità complessiva di lire 43 miliardi.

«VITA DEMOCRATICA» NELLA SCUOLA

Premesso che l'attuale disciplina amministrativa della materia (nel clima di lassismo politico determinatosi nel Paese) ha condotto — in violazione di norme di diritto comune — al limite della « violenza istituzionalizzata » nella stessa scuola, la CISNAL-SCUOLA ribadisce le seguenti proprie convinzioni:

- abolizione di qualunque assemblea studentesca (non avendo tali assemblee, né funzioni didattiche, né funzioni culturali, né funzioni sociali; ma solo funzioni politiche);
- strutturazione degli organi di governo della scuola in conformità ai seguenti punti:

a) preside e direttore didattico di nomina governativa a mezzo concorso;

b) nomina di direttore amministrativo al quale affidare, nelle scuole e negli istituti, mansioni e responsabilità non didattiche oggi affidate al preside e al direttore didattico;

c) organi collegiali informati ai seguenti principi: per quanto attiene la composizione:

- gli organi interni della scuola: composti esclusivamente dalle componenti interne della scuola stessa (preside, docenti personale non insegnante, famiglie, alunni);
- gli organi esterni alla scuola (consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale): composti da rappresentanze del mondo del lavoro e degli enti locali;

difida dell'art. 3 della legge 282/1969 e ad integrazione dell'art. 4 della legge 1074/1971), in analogia a quanto previsto dalla legge 370/1968 per l'Istituto « G. Kirner », che facciano parte delle Commissioni i rappresentanti sindacali che hanno partecipato all'ultima elezione del consiglio superiore della P.I.

Si ritiene poi indispensabile che l'on. Ministro decida sollecitamente sui « ricorsi » che — avverso i decreti dei provveditori e dei sovrintendenti regionali — il SISME-CISNAL ha presentato (e da molti mesi, e da qualche anno).

10) IMMISSIONE IN RUOLO

Molti, troppi colleghi attendono ancora il passaggio in ruolo in applicazione delle varie leggi (468, 603, ecc.) emanate allo scopo. La situazione di lentezza burocratica diviene sempre più esasperante. Si impone la necessità di intervenire con mezzi straordinari per far fronte ad una situazione straordinaria.

— o o —

Preghiamo l'on. Ministro di considerare parte integrante del presente « promemoria » — per quanto in questo non previsto — il documento consegnato nel corso della precedente udienza del 21 luglio 1972 (8).

per quanto attiene la competenza degli organi interni: la potestà deliberante sulle questioni attinenti la didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli alunni, deve essere mantenuta ad organi composti esclusivamente di docenti presieduti dal preside (o dal direttore didattico);

— la competenza consultiva su tutti gli altri problemi scolastici può essere demandata ad organi composti anche dai rappresentanti delle famiglie e degli alunni.

8) PROMEMORIA DEI SINDACATI DELLA CISNAL-SCUOLA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (21 luglio 1972)

SCUOLA MATERNA

— Estensione della Scuola Materna statale su tutto il territorio nazionale e istituzione di scuole materne anche all'estero per i figli dei lavoratori italiani emigrati;

— Normalizzazione della situazione del personale con la costituzione dei ruoli organici e l'indizione dei concorsi. Per la situazione del personale insegnante attualmente in servizio con incarico a tempo indeterminato sarebbero più opportuni concorsi riservati per titoli ed esame-colloquio;

— Modificazione dell'attuale orario di servizio di sette ore giornaliere, richiesto al personale insegnante, con la equiparazione a quello praticato nella scuola elementare e l'impiego di due insegnanti per sezione;

— Abolizione della scuola magistrale in quanto assolutamente inadeguata alla funzione professionale delle insegnanti di scuola materna, la cui preparazione deve essere, come per tutti gli insegnanti, fatta a livello universitario;

— Incarico a tempo indeterminato anche alle assistenti.

SCUOLA ELEMENTARE

— Attuazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 820/1971, riguardanti la realizzazione della scuola a pieno tempo e gli sdoppiamenti delle classi con più di 25 alunni.

RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA

Senza ripetere qui i motivi della nostra netta opposizione alla Legge 1859 del 31 dicembre 1962, ci limitiamo a fare alcune proposte atte a sollevare in qualche modo il tono da post-elementare dell'attuale scuola media:

— rendere obbligatorio lo studio delle applicazioni tecniche a tutti gli allievi di tutte e tre le classi e formulare per detta disciplina, fondamentale per favorire l'« orientamento dei giovani » ai fini delle scelte delle attività successive, programmi concreti e sostanziali;

— estendere a tutti e tre gli anni di corso lo studio del latino per gli allievi che lo desiderino e dare agli altri allievi la possibilità di sostituire al latino una seconda lingua straniera;

— scindere la cattedra di matematica da quella di osservazioni scientifiche, dato che non esiste (e difficilmente potrà essere creata) una Facoltà universitaria, che dia la laurea in matematica e scienze;

— dare l'importanza che le spetta alla Educazione Musicale, estendendone lo studio obbligatorio a tutte le classi. Tale educazione deve essere condotta contemporaneamente sotto due aspetti: recettivo (ascolto e visione) e attivo (esecuzione);

— istituire una cattedra di Educazione Artistica per ogni due corsi o sei classi, aumentando a tre le ore di insegnamento nella prima e nella terza classe;

— trasformare le classi di aggiornamento e le classi sperimentali (ex differenziali) in classi di recupero a diverso livello. Gli alunni delle classi per disadattati non devono superare il numero di otto, altrimenti il recupero è impossibile. L'insegnamento deve essere affidato a insegnanti specializzati e deve essere aumentato il numero dei componenti, nonché la funzione delle « équipes » psico-pedagogiche preposte alla individuazione dei ragazzi da assegnare alle classi differenziali, che, affidate a personale insegnante specializzato, debbono realmente assolvere alla funzione di recuperare gli allievi disadattati, senza mortificarli ed umiliarli.

PERSONALE NON DOCENTE

— Revisione degli organici anche alla luce delle nuove esigenze richieste dalla scuola;

— Riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo, comunque prestati;

— Definizione chiara e precisa dei principi in ordine alle mansioni;

— Esonero dei bidelli da tutti i servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico;

— Abolizione della figura del bidello e istituzione della figura dell'aiutante tecnico;

— Retribuzione fissa del lavoro straordinario in maniera forfettaria sulla base di 30 ore mensili, ore da retribuire in misura doppia di quelle ordinarie;

— Sostituzione del personale, comunque assente, dopo il sesto giorno;

— Indennità di espansione scolastica;

— Rapporto di pubblico impiego per i Modelli Viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici.

EDILIZIA SCOLASTICA

— Superare l'ostacolo del nessun interesse dimostrato dagli amministratori comunali nel reperimento di aree per la costruzione di edifici scolastici; e ciò allo scopo di consentire (e a ritmi sostenuti) almeno l'impiego a tale scopo di fondi già stanziati;

— Provvedere alla costruzione di palestre scolastiche e alla attrezzatura di aree per le esercitazioni all'aperto nelle scuole che — malgrado una precisa disposizione di legge (art. 5 L. 88/1958) — ne sono prive.

VIOLENZA NELLA SCUOLA

La CISNAL-Scuola ribadisce che qualunque discussione seria sulla Scuola presupponga il ritorno dell'ordine nella scuola.

La CISNAL-Scuola chiede la revoca delle circolari ministeriali n. 376 (prot. 14010/154 M) del 23 novembre 1970 e n. 386 (telegrafica) del 27 novembre 1970 e il ripristino del principio « La Legge è Uguale per Tutti ».

La Scuola pubblica italiana è tutta da rifare e sulla base di principi informativi integralmente diversi da quelli che ispirano le riforme attualmente proposte. Ma al punto in cui sono giunte le cose, dopo vari anni di politica scolastica dissenata, chiediamo al Governo di intervenire perché siano garantiti:

— agli alunni, lo svolgimento delle lezioni;

— ai docenti, la possibilità di insegnare e la tutela della loro dignità professionale;

— a tutti, la tutela della propria integrità fisica.

Disposizioni ufficiali

Scuola media

Note di qualifica

Trasferimenti personale non insegnante

CIRCOLARE N. 29 del 31 gennaio 1973

I segretari, gli applicati e i bidelli addetti ai servizi generali, appartenenti ai ruoli delle scuole medie, che aspirano al trasferimento per l'anno scolastico 1973-74, debbono presentare alle SS.LL. istanza in carta libera (v. allegato A), corredata delle apposite schede (allegato B) nonché della opportuna documentazione, entro il 10 marzo 1973.

Le SS.LL. provvederanno a trasmettere dette istanze, direttamente a questo Ministero Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado, Divisione VIII - Piazza Kennedy, 15 - 00144 Roma (EUR) - entro e non oltre il 20 marzo 1973, avendo cura di apporre, in calce a ciascuna domanda, il proprio visto e mettendo in evidenza eventuali provvedimenti disciplinari e trasferimenti per servizio adottati nei confronti degli interessati.

Per le scuole che saranno istituite, o rese autonome, dal 1° ottobre 1973, il personale interessato potrà presentare, sempre per il tramite delle SS.LL., una successiva domanda, anch'essa corredata delle schede, che dovrà pervenire a questo Ministero entro e non oltre il 10 agosto 1973.

E' opportuno precisare che questo Ministero non potrà, in alcun caso, prendere in considerazione eventuali domande di trasferimento presentate dal personale nei cui confronti, alle predette date del 10 marzo e 10 agosto 1973, non sia stato ancora emesso formale provvedimento di collocamento in ruolo.

Al riguardo, si fa rilevare la necessità che le SS.LL. appongano, in calce alla domanda di trasferimento del personale inquadrato recentemente (dal 1° ottobre 1972 in poi), apposita dichiarazione, anche se sia stata effettuata una precedente comunicazione.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. nonché del personale interessato, sul nuovo sistema di organizzazione dei trasferimenti in oggetto, che si basa, in analogia a quanto già avviene per il personale direttivo e docente della scuola, sulla compilazione, da parte degli interessati, oltreché della domanda, anche di apposite schede.

Tali schede, non solo contribuiscono a facilitare il lavoro di questo Ministero, ma permettono agli interessati di individuare esattamente le condizioni che saranno valutate per l'assegnazione alle sedi disponibili, secondo il disposto dell'art. 32 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sul retro della scheda, infatti, sono riportate le condizioni in parola, con l'indicazione della documentazione necessaria.

Alla domanda di trasferimento debbono essere allegate tante schede quante sono le sedi richieste. In ciascuna scheda debbono essere riportate, nello stesso ordine di preferenza indicato nella domanda, tutte le sedi ed, eventualmente, nell'ambito di ciascuna sede, le scuole alle quali l'interessato desidera essere trasferito.

Non potranno essere chieste più di dieci sedi. Per "sede" deve intendersi Comune; nell'ambito di ciascuna sede, possono essere indicate, in stretto ordine di preferenza, tutte o parte delle scuole medie ivi esistenti.

In mancanza di tale indicazione, il trasferimento è disposto, eventualmente, ad una qualsiasi scuola media del Comune richiesto.

Con l'occasione, si fa rilevare che la distribuzione del personale ausiliario

tra la sede centrale, le succursali e le sezioni staccate di una scuola media, rientra nell'esclusiva competenza del capo di istituto. Pertanto, le domande di trasferimento condizionate da una specifica richiesta di assegnazione alla sede centrale ovvero ad altro singolo plesso di una scuola media, non verranno prese in considerazione.

Poiché il personale interessato potrà incontrare delle difficoltà nel compilare la domanda di trasferimento e le predette schede, le SS.LL. sono vivamente pregate di voler fornire ogni utile chiarimento.

Si prega, inoltre, di richiamare l'attenzione degli interessati sui termini fissati nella presente circolare, in quanto, in nessun caso e per nessun motivo, potranno essere prese in considerazione istanze di trasferimento, o documentazioni relative, presentate oltre i termini suddetti ovvero anteriormente alla data della presente circolare.

Peraltro, il personale in questione dovrà ponderare attentamente le richieste di trasferimento, in quanto eventuali successive revocazioni concesse soltanto nei casi in cui gli interessati potranno documentare sopraggiunti gravi motivi e sempreché il posto non sia stato, nel frattempo, già ricoperto con altro personale.

I trasferimenti nell'ambito della stessa sede saranno disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti del personale proveniente da altra sede.

Sono indisponibili, ai fini dei trasferimenti, i posti occupati da personale non insegnante non di ruolo che, alla data del 1° ottobre 1973, abbia, a norma delle vigenti disposizioni, tutti i requisiti, ivi compresa l'anzianità di servizio prescritti, per ottenere il collocamento in ruolo.

Sono, altresì, indisponibili i posti della

carriera di concetto occupati, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dell'art. 6 del D.P.R. 3 luglio 1964, n. 784, da personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva nonché i posti della stessa carriera di concetto, occupati da applicati che abbiano tutti i requisiti per essere ammessi all'esame colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

I provveditori agli Studi, all'inizio dell'anno scolastico 1973-74, avranno cura di esaminare tempestivamente la situazione del personale non insegnante delle dipendenti scuole medie, al fine di eliminare eventuali soprannumeri verificatisi per diminuzione del numero degli alunni frequentanti e delle classi funzionanti ovvero a seguito dei trasferimenti effettuati da questo Ministero.

Al riguardo, è opportuno tener presente che l'eliminazione del soprannumero dovrà essere disposta tenendo conto, per quanto possibile, delle aspirazioni del personale in servizio, che, pertanto, dovrà essere preventivamente interpellato.

Qualora nessuno del personale in servizio chieda, spontaneamente, di essere assegnato ad altra scuola, i Provveditori agli Studi dovranno provvedere di Ufficio a riassorbire altrove gli elementi soprannumerari tenendo presente che:

a) il personale di ruolo, nonché il personale in attesa del provvedimento formale di inquadramento in ruolo, dovrà essere riassorbito, esclusivamente presso altre scuole medie, soltanto nel caso che nella scuola, ove si è già verificato il soprannumero, non presti servizio altro personale supplente, appartenente alla stessa categoria;

b) nella scelta degli elementi da riassorbire si dovrà tener conto, innanzi tutto, delle esigenze di servizio delle singole scuole, principalmente quelle concernenti la presenza in servizio di un congruo numero di personale ausiliario femminile, e, quindi, delle condizioni familiari ed economiche degli interessati e dell'anzianità di servizio degli stessi;

c) il personale di ruolo, che presti servizio nelle sezioni staccate, che, dal 1° ottobre p.v., si renderanno autonome, potrà continuare a prestare servizio nelle nuove scuole medie qualora presenti alle SS.LL. la relativa domanda, che dovrà, naturalmente, essere trasmessa a questo Ministero per l'emissione del formale provvedimento.

Analogamente, i Provveditori agli Studi avranno cura di comunicare, con ogni possibile sollecitudine, le determinazioni adottate in merito a quanto sopra detto, per l'aggiornamento degli atti di questo Ministero e l'emissione dei provvedimenti formali relativi al personale di ruolo.

I trasferimenti di cui alla presente circolare verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale sia per gli interessati sia per gli Organi periferici.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti disposti per le scuole medie che saranno istituite, o rese autonome, dal 1° ottobre 1973, questo Ministero provvederà con singole comunicazioni, ferma restanza la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Eventuali ricorsi in materia devono essere diretti al Consiglio di Amministrazione, competente a decidere a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 del T.U., ma indirizzati a questo Ministero - Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado, per la necessaria istruttoria.

I ricorsi in parola devono essere proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione degli atti impugnati ovvero da quando gli interessati ne abbiano avuto piena conoscenza. A tal fine, le SS.LL. vorranno apporre sul Bollettino Ufficiale che pubblica i trasferimenti del personale non insegnante delle scuole medie la data di arrivo dello stesso, portandolo, quindi, a conoscenza di tutto il personale.

Pratica sportiva

Circolare n. 5102 del 16 dicembre 1972

Analogamente a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 11 del 14 gennaio 1971, prot. n. 440/2-A, che stabilisce la misura del compenso da corrispondere agli insegnanti per le ore eccedenti le 18 prestate nel doposcuola delle scuole medie per le libere attività complementari, anche il compenso per le ore di servizio prestato dagli insegnanti di educazione fisica nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria od artistica, in aggiunta all'orario d'obbligo, per lo svolgimento delle esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva previste dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, va commisurato dal 1° ottobre 1972 in ventinovesimi della misura oraria dello stipendio iniziale corrispondente alla classe di stipendio in godimento.

Rimangono in vigore tutte le norme precedentemente impartite circa le modalità del conferimento delle ore di attività complementari di avviamento alla pratica sportiva e della liquidazione dei relativi compensi, tenendo, però, presente che ad un medesimo docente non potrà essere conferito per ore di insegnamento e di attività complementare un orario che complessivamente superi le 24 ore settimanali.

IL MINISTRO: Scalfaro

Circolare N. 26 del 27 gennaio 1973

A norma dell'art. 7, terzo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, « le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi ».

In relazione a vari quesiti formulati, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni a chiarimento e modifica delle disposizioni già impartite in materia.

1) Presupposto indispensabile per l'attribuzione delle note di qualifica è che il servizio dell'insegnante non di ruolo abbia avuto, nel corso dell'anno scolastico, una durata non inferiore a quella stabilita dalla legge (7 mesi). Ai fini del calcolo dei 7 mesi di servizio utile è preso in considerazione soltanto il servizio effettivamente prestato nello stesso insegnamento.

E' valutato come servizio effettivamente prestato il periodo di tempo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e la data di effettiva assunzione del servizio, per il quale sia stata corrisposta la retribuzione a norma dell'art. 6 della legge

13 giugno 1969, n. 282, il periodo di congedo per matrimonio, nonché il periodo successivo al termine delle lezioni (semprechè, ovviamente, perduri il rapporto d'impiego) con l'eccezione del mese di agosto, durante il quale, com'è noto, gli insegnanti non percepiscono il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. Per i periodi di astensione dal servizio per gravidanza e puerperio, continuano ad applicarsi le particolari disposizioni impartite in materia.

2) In caso di servizi successivamente prestati in scuole diverse per lo stesso insegnamento le note di qualifica devono essere attribuite dal preside dell'ultima scuola presso cui l'insegnante ha prestato o presta servizio, tenendo anche conto degli elementi di giudizio forniti dal preside o dai presidi delle altre scuole. Nell'ipotesi, infine, di servizi prestati, contemporaneamente, presso scuole diverse per lo stesso insegnamento, le note di qualifica sono attribuite da entrambi i presidi previa opportuna intesa.

IL MINISTRO Scalfaro

LEGGE 468

Nomine in ruolo

Il Ministero della P.I. - Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica, provvederà, nei prossimi giorni, ad inviare ai colleghi inclusi nelle seguenti graduatorie, formate ai sensi della « legge 468 », le richieste di indicazione delle sedi preferite:

Le nomine saranno effettuate, fino alla copertura di tutte le cattedre reperite sino ad oggi, nella prossima primavera, subito dopo i trasferimenti: il corrente anno scolastico sarà valido ai fini del periodo di straordinario, sempre che la Corte dei Conti non sia di avviso contrario.

- Tab. A XI Istituto tecnico industriale, Ist. tecn. per geometri (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.
- Tab. C IV Istituto tecnico agrario: Agricoltura.
- Tab. C V Istituto tecnico agrario: Economia ed estimo rurale.
- Tab. C VI Istituto tecnico agrario: Olivicoltura e oleificio.
- Tab. C VII Istituto tecnico agrario: Tabacchicoltura e tabacchificio.
- Tab. C VIII Istituto tecnico agrario: Viticoltura ed enologia.
- Tab. C IX Istituto tecnico agrario: Orticoltura ed economia orticola.
- Tab. C X Istituto tecnico agrario: Frutticoltura.
- Tab. C XI Istituto tecnico agrario: Giardinaggio.
- Tab. C XII Istituto tecnico agrario: Agricoltura ed economia rurale coloniale.
- Tab. C XIII Istituto tecnico agrario: Zootecnia.
- Tab. C XIV Istituto tecnico agrario: Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.
- Tab. E II Istituto tecnico industriale: Fisica ed elettrotecnica.
- Tab. E III Istituto tecnico industriale: Elettrotecnica e laboratorio.
- Tab. E IV Istituto tecnico industriale per radiotecnici: Radiotecnica e laboratorio.
- Tab. E V Istituto tecnico industriale: Meccanica, macchine, disegno relativo.
- Tab. E VI Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: Disegno tecnico.
- Tab. E VII Istituto tecnico industriale: Aerotecnica.
- Tab. E VIII Istituto tecnico industriale: Tecnologia meccanica e laboratorio.
- Tab. E IX Istituto tecnico industriale per minierari: Topografia e costruzioni.
- Tab. E X Istituto tecnico industriale per edili: Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.
- Tab. E XI Istituto tecnico industriale per edili: Disegno di proiezioni e forme architettoniche.
- Tab. E XII Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.
- Tab. E XIII Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: tecnologia della filatura e della tessitura.
- Tab. G IV Istituto tecnico commerciale: Ragioneria e tecnica commerciale.
- Tab. G V Istituto tecnico commerciale: Materie giuridiche ed economiche.
- Tab. H I Istituto tecnico per geometri: Agronomia ed estimo.
- Tab. H II Istituto tecnico per geometri: Topografia.
- Tab. J I Istituto tecnico nautico (corso superiore): Fisica, elementi di chimica e di macchine.
- Tab. J III Istituto tecnico nautico (corso superiore): Astronomia e navigazione.
- Tab. J IV Istituto tecnico nautico (corso superiore): Attrezzatura e manovra.
- Tab. J V Istituto tecnico nautico (corso superiore): Macchine marine e disegno.
- Tab. J VI Istituto tecnico nautico (corso superiore): Teoria e costruzione della nave.

N.B. - Si fa presente quanto segue:

- Sono state registrate le graduatorie relative a tutte le materie insegnate nelle scuole ed istituti di lingua tedesca e slovena, nonché quelle relative alle scuole ed agli istituti annessi ai convitti nazionali.
- Sono alla Corte dei Conti in attesa di registrazione tutte le graduatorie relative alle lingue straniere di dattilografia e stenografia, disegno e storia dell'arte.
- Sono in via di revisione le graduatorie di storia e filosofia e del gruppo chimico.
- Presto sarà inviata alla Corte dei Conti, per la revisione e la registrazione, la graduatoria di matematica e fisica.

MODELLO ISTANZA RETTIFICA PUNTEGGIO

Si consigliano i professori che, inclusi nelle graduatorie per l'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 603 o dell'art. 1, II comma, legge n. 748, ritengono errato il punteggio loro attribuito, di inviare all'Ufficio assunzione in ruolo idonei e abilitati (Via Flavio Domiziano, 10 - Roma) istanza di rettifica preferibilmente in carta legale.

Si precisa che sono valutabili gli anni di servizio scolastico fino al 1969-70 incluso. E' valutabile anche il servizio scolastico prestato presso le scuole legalmente riconosciute.

Un tipo di modulo, che si può adottare è il seguente:

Il sottoscritto, insegnante abilitato in _____ incluso nelle graduatorie _____ ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 (oppure della legge 7 ottobre 1969, n. 748) per l'insegnamento di _____ nella scuola _____ al posto _____ con punti _____, avanza a codesto Ministero istanza di rettifica del punteggio stesso, che dovrà risultare il seguente:

Abilitazione (n. _____ /75 - ridotta a centesimi p. _____)	
Anni di servizio specifico (p. 1) _____	p. _____
Anni di servizio non specifico (p. 0,50) _____	p. _____
Qualifiche di ottimo (p. 1) _____	p. _____
" valente (p. 0,50) _____	p. _____
" buono (p. 0,25) _____	p. _____
" ottimo (scuole elementari - p. 0,66) _____	p. _____
" distinto (scuole elementari - p. 0,32) _____	p. _____
" buono (scuole elementari - p. 0,16) _____	p. _____

Con osservanza.
Data _____

TOTALE

Firma

Per l'unità d'azione Per lo sciopero ad oltranza

Si sono riunite le Segreterie Nazionali del SISME-CISNAL e del SINAIE-CISNAL per prendere in esame, nel quadro della attuale situazione sindacale, i risultati del colloquio che i Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno avuto con il Ministro della P.I. il 1° febbraio.

Dopo un approfondito esame della situazione, CONSTATA la riconferma delle posizioni sostanzialmente negative del Governo sui punti più qualificanti dello « stato giuridico » (particolarmente per ciò che si riferisce alle « retribuzioni » e agli « organi collegiali »), RILEVATE le iniziative particolaristiche di alcuni sindacati per scioperi articolati e limitati a partire dal prossimo 20 febbraio, le Segreterie Nazionali dei Sindacati Scuola della CISNAL hanno deliberato:

- di opporsi a qualunque forma di scioperi articolati e limitati, in quanto, allo stato, non idonei (come mezzi di lotta) a condizionare le impegnative scadenze dello « stato giuridico »;
 - di porre tutto il personale della scuola in stato di agitazione in preparazione dell'unità di azione sindacale per uno sciopero ad oltranza.
- Roma, 9 febbraio 1973

IL MINISTRO: SCALFARO

(Allegato A)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale
per l'Istruzione secondaria di I grado
Divisione VIII

Piazzale Kennedy, 15 - 00144 Roma
Il sottoscritto (cognome e nome) _____
qualifica (1) _____
presso la Scuola Media Statale (denominazione) _____
di (città) _____ (prov. di) _____
assunto in ruolo il _____
chiede il trasferimento in una delle sottelenate sedi, indicate in ordine di preferenza:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

Motivi: _____
Allega alla presente i seguenti documenti: _____

1) _____
2) _____
Dichiara di aver preso integrale conoscenza della circolare ministeriale numero 29 del 31 gennaio 1973.

(data) _____ (firma) _____
(visto del Capo d'Istituto)

(1) segretario, applicato di segreteria o bidello.

Disposizioni ufficiali

LAVORATRICI MADRI

CIRCOLARE N. 2 del 4 GENNAIO 1973

A seguito della circolare n. 54 del 23 febbraio 1972 e in relazione a taluni quesiti pervenuti al Ministero si forniscono chiarimenti in merito all'applicazione della legge in oggetto al personale insegnante di ruolo e non di ruolo ed a quello assistente di scuola materna statale.

Astenzione obbligatoria dal servizio
Fermo restando le istruzioni impartite con la circolare n. 54, circa le condizioni per il valido compimento del periodo di prova, si precisa che, qualora la retrodatazione della promozione ad ordinario sia ricollegabile esclusivamente all'astensione obbligatoria dal servizio di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, gli effetti economici della promozione ad ordinario debbono egualmente decorrere dalla data di decorrenza giuridica della promozione stessa, in quanto l'articolo 6 della citata legge n. 1204 stabilisce che i periodi di astensione obbligatoria debbono essere computati nell'anzianità di servizio "a tutti gli effetti".

A modifica delle disposizioni contenute nella citata circolare n. 54, si precisa inoltre che il periodo di astensione obbligatoria è integralmente utile ai fini dell'attribuzione delle note di qualifica, al personale insegnante non di ruolo.

Ovviamente, nel caso limite in cui manchino al Capo di Istituto gli elementi di giudizio per l'attribuzione della qualifica, sarà confermata quella conseguita nel precedente anno scolastico; nel caso poi, in cui l'insegnante sia al primo anno di servizio, la qualifica sarà attribuita alla fine del successivo anno scolastico e sarà identica a quella dell'anno scolastico medesimo.

Durante l'astensione obbligatoria il personale non di ruolo ha diritto all'80 per cento dell'intero trattamento economico in godimento, con esclusione dei compensi che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio. Tale

trattamento deve essere corrisposto, alle normali scadenze, anche all'insegnante non di ruolo che, avendo ottenuto una nomina (incarico o supplenza), non possa assumere servizio, trovandosi nel periodo di astensione obbligatoria. In tal caso, infatti, il rapporto di impiego deve intendersi instaurato con la nomina, indipendentemente dall'assunzione effettiva del servizio (Consiglio di Stato - Adunanza Generale - parere n. 196 del 9 marzo 1967). Lo stesso trattamento deve essere corrisposto anche se l'assenza dal servizio si verificò nel periodo delle vacanze estive, compreso il mese di agosto. Al riguardo, deve, pertanto, ritenersi abrogata, per la parte in cui dispone in materia di congedo per gestazione e puerperio, la circolare n. 176 del 28 maggio 1971 che disponeva la riduzione del trattamento economico per le insegnanti non di ruolo assenti per gestazione e puerperio durante il periodo delle vacanze estive, con esclusione del mese di agosto.

Per quanto riguarda il godimento delle ferie, si fa presente che il disposto dell'art. 8 della legge n. 1204, in base al quale "le ferie e le assenze eventualmente spettanti alle lavoratrici ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro", deve applicarsi anche alle insegnanti, quando l'assenza per gravidanza e puerperio coincida integralmente con le vacanze estive.

Le insegnanti, quindi, per le quali tale circostanza dovesse verificarsi, conservano, pure avendo fruito dell'astensione obbligatoria dal lavoro, il diritto ad usufruire del congedo ordinario, il cui godimento peraltro, in armonia con le norme dell'articolo 36 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere regolato tenendo conto delle esigenze didattiche.

Astenzione facoltativa dal servizio
Il periodo di astensione facoltativa, nel limite di sei mesi — secondo la interpretazione data all'art. 7 della legge n. 1204 dal Ministero del Tesoro - Ra-

gioneria Generale dello Stato — con circolare n. 26 del 25 marzo 1972 — deve essere fruito dalla lavoratrice madre senza soluzione di continuità, ferma restando la condizione prevista dal medesimo articolo, dell'esercizio del diritto in questione entro il primo anno di vita del bambino.

In riferimento ai quesiti pervenuti concernenti la validità del periodo di aspettativa facoltativa ai fini della retribuzione durante i mesi estivi, si fa presente che l'ultimo comma dell'art. 7 della citata legge n. 1204 stabilisce che i periodi suddetti, pur essendo computati nell'anzianità di servizio e quindi ai fini della valutazione dell'anno scolastico e delle note di qualifica, non sono validi agli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Ne discende che il periodo di aspettativa predetta, non essendo computabile agli effetti predetti, non è computabile nemmeno per conseguire il diritto alla retribuzione durante i mesi estivi.

Interdizione dal lavoro in caso di gravi complicanze della gestazione
Deve considerarsi applicabile alle insegnanti l'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ai cui sensi l'Ispettorato del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria fissato in via generale dall'art. 4 della legge (2 mesi precedenti la data presunta dal parto), per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'Ispettorato stesso, nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Tale assenza è equiparata dalla legge (v. in particolare articolo 6 e art. 15) a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria prevista in via generale dall'art. 4 della legge medesima.

Se ne deve concludere che nella fattispecie deve applicarsi integralmente il trattamento previsto per l'astensione obbligatoria (retribuzione in misura dell'80% per le insegnanti non di ruolo, valutazione ai fini dell'anzianità, ecc.).

La richiesta di congedo per i motivi indicati dall'art. 5 in questione deve essere corredata del certificato rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, comprovante la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per fruire di tale forma di congedo.

Periodi di riposo durante l'allattamento
L'art. 10 della più volte citata legge n. 1204 stabilisce che le lavoratrici madri hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, e che il periodo di riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Nell'applicazione della norma occorre tener presente la sua "ratio" che è chiaramente quella di assicurare alla lavoratrice madre le condizioni necessarie per la prestazione delle cure indispensabili al bambino nel primo anno di vita, con particolare riguardo alle esigenze della nutrizione.

Per le insegnanti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica sarà pertanto sufficiente adattare l'orario delle lezioni (fermo restando l'orario di insegnamento settimanale) in modo da assicurare il massimo rispetto delle particolari esigenze di ciascuna insegnante tenendo presente varie circostanze, come l'orario dell'allattamento, la lontananza dell'abitazione della scuola ecc.

Per le insegnanti della scuola elementare del ruolo normale e soprannumerario trovano applicazione le disposizioni impartite con la C.M. n. 401 del 19 dicembre 1970, avente ad oggetto: "Assegnazioni speciali di sede per esigenze dell'allattamento", con l'avvertenza che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non modifica quanto disposto dalla citata circolare circa la decorrenza e la durata dell'assegnazione.

Qualora, invece, il personale del ruolo ordinario o soprannumerario non richieda la predetta assegnazione speciale di sede, ma richieda tuttavia di fruire del periodo di riposo di cui all'art. 10, 1° comma, della legge n. 1204, lo stesso è messo a disposizione della direzione didattica di appartenenza per essere utilizzato nei modi previsti dalla già richiamata C.M. n. 401.

Le insegnanti elementari incaricate a tempo indeterminato per le quali non risultano vigenti disposizioni ministeriali in materia, qualora richiedano di fruire del periodo di riposo di cui al precedente capoverso, sono ugualmente messe a disposizione della direzione didattica di appartenenza ed utilizzate nei modi previsti dalla C.M. n. 401. Va da sé che quando tale personale (del ruolo normale, soprannumerario e incaricato a tempo indeterminato) non richieda di fruire del previsto periodo di riposo, lo stesso è tenuto alla prestazione dell'intero orario di servizio.

Le presenti disposizioni sul personale della scuola primaria trovano la loro ragione di essere nella seguente duplice considerazione: 1) consentire alle insegnanti di esercitare il diritto di fruire del previsto periodo di riposo; 2) consentire agli alunni di fruire di un orario scolastico non inferiore a quello previsto dalla legge, stante l'impossibilità da parte di questo Ministero di autorizzare nomine di supplenti per una sola ora giornaliera in conseguenza del principio didattico, proprio della scuola primaria, della unicità dell'insegnante per ogni singola classe.

Per le insegnanti e le assistenti di

scuola materna statale, che, come è noto, hanno un orario di lavoro superiore a sei ore giornaliere, la riduzione di orario sarà di due ore.

Dovendosi peraltro conciliare il diritto del personale in questione ai due periodi di riposo con le esigenze di funzionamento delle scuole materne statali

per l'orario prescritto dalla legge istitutiva, i direttori didattici conferiranno supplenze temporanee per il periodo strettamente indispensabile, per un numero di ore pari a 12 settimanali.

Alle insegnanti e alle assistenti così nominate sarà corrisposto un trattamento economico pari a due settimane della retribuzione giornaliera spettante al corrispondente personale di ruolo di prima nomina; analoga riduzione va operata per quanto concerne i compensi accessori, ad eccezione dell'indennità integrativa speciale, che va corrisposta per intero.

IL MINISTRO
Scalfaro

Pagamento stipendi

CIRCOLARE N. 33 del 3 febbraio 1973

Con telegramma n. 134 del 20 gennaio u.s. questo Ministero preannunciava, fra l'altro, la determinazione della Banca d'Italia di anticipare al giorno 23 di ciascun mese il pagamento degli stipendi dovuti agli insegnanti elementari di ruolo e con incarico a tempo indeterminato.

La predetta disposizione, si chiarisce, viene giustificata dalla necessità di distribuire fra il 23 ed il 27 del mese e cioè in un più vasto arco di tempo, l'afflusso agli sportelli delle Tesorerie di tutti i dipendenti statali tenendo conto al riguardo che gli insegnanti elementari costituiscono circa il 40 per cento dei dipendenti stessi.

Considerato peraltro che la predetta esigenza si manifesta per i soli capoluoghi di provincia e le altre località ove esiste la filiale della Banca d'Italia, questo ministero ritiene sufficiente, al predetto fine, anticipare al giorno 19 di ciascun mese il termine stabilito per l'invio degli ordini di pagamento alle sezioni di Tesoreria Provinciale.

In tal senso deve pertanto intendersi modificato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 delle Istruzioni annesso al Regolamento per i servizi di ragioneria del Provveditorato agli studi approvato con R.D. 23 giugno 1939, n. 1224.

Saranno gradite assicurazioni di adempimento.

IL MINISTRO: SCALFARO

Una iniziativa del SISME - Cinal

Roma, 5 febbraio 1973
On.le Oscar Luigi SCALFARO

Da vari anni il personale insegnante incaricato del Convitto Nazionale di Roma ha sempre percepito lo stipendio entro il ventinove di ogni mese.

Ma per lo stipendio di dicembre 1972 vi è stato un ritardo di ben venti giorni attribuito ad un errore degli uffici competenti del Ministero e successivamente, per il liceo scientifico, ad un disguido avvenuto negli uffici di Via dei Mille della Tesoreria Provinciale Roma, ove pare che gli stipendi del liceo scientifico del Convitto Nazionale siano finiti nella « cartella » del liceo ginnasio dello stesso istituto.

Per lo stipendio di gennaio 1973 non ci sono da lamentare errori o disguidi ma il ritardo si preannuncia nuovamente con vaghe motivazioni.

Mancanza di fondi?
Sappiamo che a questo proposito esistono un telegramma (del 25 gennaio 1973) ed un fonogramma (del 30-1-1973) del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzati al Direttore Generale del Tesoro ed a tutti i Provveditorati perché paghino anche allo scoperto il mese di gennaio 1973.

Ma è anche vero che la situazione non accenna ad essere risolta.

Tanto è vero che sembra che in molti altri istituti si stia verificando la stessa situazione e che la Banca d'Italia non considera valido il citato telegramma per le scuole che hanno autonomia amministrativa e paga allo scoperto solo gli insegnanti che ricevono lo stipendio dal Provveditorato.

E' ovvio che una situazione del genere non può continuare. Essa è insostenibile e ingiustificabile da qualunque punto la si osservi.

Che il Ministero della Pubblica Istruzione si trovi al centro di una situazione che — fino a poco tempo fa — poteva spiegarsi solo se

riferita a qualche locale (piccola) amministrazione, è preoccupante: e ciò per le considerazioni negative che debbono trarsi sul funzionamento di alcuni servizi centrali e non della P.A.

Nel sollecitare le più urgenti ed opportune misure (sembra, infatti, che i « telegrammi » e i « fonogrammi » si siano rivelati insufficienti), si resta in attesa di cortesi assicurazioni in merito a quanto sollecitato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(prof. Giuseppe Ciannarconi)

Circolare telegrafica del 30 gennaio 1973

GABINETTO N. 14908/101/SC

Al scopo provvedere pagamento stipendi corrente mese al personale insegnante ed non insegnante scuole materne, elementari, secondarie primo grado et classiche questo Ministero habet chiesto et ottenuto da Ministero Tesoro — Direzione Generale Tesoro — autorizzazione provvedere pagamento stipendi gennaio c.a. allo scoperto salvo regolarizzazione appena pervenuti relativi ordini accreditamento.

MINISTRO: SCALFARO

Siamo lieti di comunicare agli insegnanti di scuola popolare i quali si erano lamentati per il mancato pagamento nei termini usuali dello stipendio di gennaio, che il Ministero ha disposto quanto segue:

« Riferimento tele numero 14908/101/SC del 30 gennaio 1973 comunicati che autorizzazione richiesta al Ministero Tesoro per pagamento stipendi gennaio allo scoperto est stata concessa anche per insegnanti scuola popolare. » - SCALFARO Ministro Istruzione ».

E.N.A.M.

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del nuovo Statuto dell'Enam.

Tale Statuto diverrà, dunque operante non appena sarà emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo decreto del Presidente della Repubblica.

Si conclude così finalmente, dopo sedici anni, una... gestazione in verità assai difficile e travagliata: il nuovo statuto si aspetta, infatti, dal 1957 (risale a quell'anno il progetto originario), da quando, cioè, la legge 7-3-1957 n. 93 modificava il decreto legislativo n. 1346 del 1947, istitutivo dell'Enam attraverso la fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari con l'Istituto nazionale di Assistenza Magistrale.

Per quanto il « nuovo » Statuto sia in realtà diventato vecchio prima di venire alla luce, la notizia della sua prossima entrata in vigore non può non rallegrarci, sia perché esso dovrebbe consentire all'Ente di svolgere un'attività più rispondente alle esigenze degli iscritti, sia perché dovrebbe permettere di realizzare, secondo le dichiarazioni dei compilatori, una migliore e più attiva partecipazione della categoria alla vita e al funzionamento degli organi dell'Enam, tanto a livello centrale che periferico.

Incarichi e supplenze 1973-74

Nei giorni dal 7 al 12 febbraio c.m., si è svolta presso il Ministero della P.I. una riunione sindacale per l'esame e la messa a punto della Ordinanza relativa agli incarichi e alle supplenze nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1973-74, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di tutte le organizzazioni di categoria della Scuola Media. In rappresentanza del SisME-CISNAL ha partecipato alla riunione il prof. Agostino Scaramuzzino, componente della Giunta Nazionale.

La nuova ordinanza, il cui testo sarà pubblicato tra qualche giorno e — spazio permettendo — sarà riportato integralmente anche sul prossimo numero di questo giornale, tiene ovviamente conto delle disposizioni del D.L. n. 504 del 6-9-72 e della nuova posizione giuridica acquisita, sia dai professori neoabilitati sia da quelli diplomati per effetto della legge 832 del 19 ottobre 1970.

Rispetto all'Ordinanza dell'anno scorso le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

— le ore di insegnamento disponibili nelle sezioni staccate sono cumulabili, solo ai fini della sistemazione, a quelle disponibili presso la sede centrale, purché dette sezioni staccate siano ubicate nello stesso comune;

— la tabella di valutazione dei titoli di studio e didattici è stata radicalmente modificata;

— presso il Provveditorato agli Studi e presso la segreteria di ogni scuola saranno disponibili per i professori che desiderano consultarli, i fascicoli contenenti le nomine di supplenti effettuate dai capi di istituto nel corso dell'anno scolastico;

fessori che avevano conseguito l'abilitazione anteriormente al primo novembre 1972 i posti occupati dai colleghi neoabilitati o che abbiano ottenuto il primo incarico dopo il 15 ottobre 1972;

— le domande di trasferimento sono da redigere in carta semplice.

Pur prendendo atto delle modifiche su elencate, il provvedimento ministeriale resta ancora un timido tentativo di dare un certo ordine alla caotica e per molti versi carente legislazione scolastica. Si è dovuto affrontare, infatti il problema del coordinamento di una congerie di leggi e decreti riguardanti situazioni professionali eterogenee, allo scopo di presentare ai docenti un'ordinanza sufficientemente organica. Massimo impegno è stato dedicato anche a rendere chiaro il testo con l'adozione di una terminologia tecnicamente ineccepibile ed univoca e di una espressione circostanziata ed esauriente, affinché il medesimo risultasse accessibile a tutti e non ai soli iniziati al frastuono giuridico.

Resta, tuttavia, il problema di una legislazione scolastica farraginosa, contraddittoria e lacunosa che i vari governi del dopoguerra — per miopia e mancanza di vera volontà politica (o forse anche e soprattutto di idee chiare, di forza e di veri attributi per attuare riforme serie e durature) di guarire la scuola italiana dai suoi malanni e di adeguarne le strutture alla mutata realtà sociale — hanno lasciato che si accumulasse, provvedendo alla giornata con toppe e rammendi là dove sarebbe stato necessario un nuovo abito.

Disposizioni ufficiali

PERSONALE NON INSEGNANTE

Espansione scolastica

Circolare n. 38 del 15 febbraio '73

Compenso per lavoro straordinario e compenso speciale al personale non insegnante statale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Con legge 8 agosto 1972, n. 483, per corrispondere ad effettive esigenze connesse con il crescente sviluppo della scuola, è stato previsto che, a decorrere dal 10 luglio 1972, il personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica possa effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità, in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'articolo 3 — secondo comma — del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 149.

In relazione anche alle richieste di chiarimenti pervenute in merito a questo Ministero, si precisa quanto segue.

Restano ferme, in attesa che la materia sia disciplinata ex novo in sede di stato giuridico del personale docente e non docente della scuola, le disposizioni impartite con la circolare n. 100, prot. n. 22370/230 in data 24 marzo 1971, in base alle quali l'orario di servizio del personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica è stato fissato in sei ore continuative giornaliere.

Tuttavia date le attuali esigenze organizzative e di funzionamento delle scuole, che possono comportare l'effettuazione del servizio prima dell'inizio delle lezioni o al termine di esse o in connessione con i lavori degli organi collegiali della scuola, il personale non insegnante è tenuto mensilmente a prestare 15 ore di lavoro straordinario, non necessariamente in ore pomeridiane, con diritto ovviamente alla relativa retribuzione.

Nelle scuole in cui si presentino particolari esigenze, il personale può prestare lavoro straordinario anche oltre le 15 ore mensili predette e fino ad un massimo di 30 ore mensili per ogni unità di personale e per 11 mesi all'anno.

A tale riguardo, si precisa che la prestazione del lavoro straordinario oltre le 15 ore mensili è facoltativa.

In presenza di effettive, inderogabili esigenze di servizio, i capi di istituto dopo aver opportunamente interpellato il personale interessato, stabiliranno le modalità di prestazione di tale lavoro, con il criterio di contemperare al massimo le esigenze della scuola con quelle dei singoli, in quel clima di reciproca collaborazione fra le varie componenti scolastiche che va in ogni occasione favorito e rispettato.

Nell'attesa che questo Ministero porti a compimento l'iniziativa, già assunta, di poter effettuare apposite assunzioni di personale non insegnante non di ruolo per il funzionamento dei doposcuola, dei corsi CRACIS, dei corsi integrativi presso gli istituti magistrali e i licei artistici, i capi di istituto potranno utilizzare per lo svolgimento delle suddette attività, il personale già in servizio, fermi restando i limiti e i criteri già indicati per la prestazione di lavoro straordinario oltre le 15 ore mensili.

L'erogazione del compenso è subordinata e commisurata in ogni caso alle ore di lavoro straordinario «effettivamente» prestato.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale ausiliario si ricorda che, a norma del primo comma dell'articolo 3 del citato D.P.R. 5 giugno 1965, n. 149, è consentito superare il limite di spesa di 30 ore mensili pro-capite, fino ad un massimo di 37 ore mensili a condizione che, in corrispondenza, nell'ambito dello stesso istituto e della stessa categoria di personale si verifichi una minore prestazione di lavoro straordinario da parte di altre unità.

Nel caso di prestazioni notturne o festive il compenso sarà corrisposto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 305, ora legge 8 agosto 1972, n. 483, «il provvedimento si inquadra nella prospettiva del nuovo stato giuridico del personale della scuola». Perciò l'aumento a 30 ore riguarda solo il personale non insegnante a carico dello Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda il personale non insegnante dipendente dagli Enti locali al quale continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

La presente circolare integra o modifica le istruzioni impartite con circolare n. 329, prot. n. 3120/400 del 18 novembre 1972 (Direzione generale istruzione professionale) e con circolare n. 6332 del 20 dicembre 1972 (Ispettorato per l'istruzione artistica).

Per quanto riguarda, in particolare gli

istituti tecnici, a scioglimento della riserva di cui alla C.M. n. 276, prot. n. 9221 del 18 settembre 1972, avente per oggetto «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973», si dispone quanto segue:

Previsione 1973

Possono essere iscritti in bilancio gli stanziamenti occorrenti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario in favore del personale non insegnante dipendente dallo Stato fino a 30 ore mensili per ciascuna unità e per 11 mesi.

Per il funzionamento delle sezioni serali, in attesa della disciplina legislativa sul funzionamento delle sezioni serali per lavoratori studenti, possono essere separatamente iscritti in bilancio gli stanziamenti occorrenti per il pagamento al personale non insegnante di 15 ore mensili pro-capite e per 11 mesi, a titolo di compenso del lavoro straordinario effettivamente reso. Si conferma che è da escludere che tutti i dipendenti in servizio

nelle sezioni diurne possano essere retribuiti con 15 ore per il servizio nelle sezioni serali. Ciò in quanto, come già precisato con la C.M. n. 290 del 5 ottobre 1971, il totale delle ore di straordinario retribuibili per queste ultime sezioni deve essere strettamente commisurato alle unità di personale previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282, in rapporto al numero delle classi funzionanti.

Nel rispetto di tali limiti, si può consentire che il medesimo dipendente, negli istituti dove funzionano sezioni serali, possa prestare fino ad un massimo di 45 ore mensili, di cui almeno 15 per il funzionamento delle sezioni diurne. In definitiva possono essere iscritti in bilancio gli stanziamenti necessari per il pagamento di 30 ore pro-capite per le sezioni diurne e di 30 per le sezioni serali, ferme restando le condizioni ed i limiti sopra precisati.

Si chiarisce che prestazioni oltre la 30a ora, e fino al predetto limite di 45 ore mensili, possono essere compensate a condizione che le classi a funzionamento serale non abbiano determinato variazioni nella pianta organica con l'assunzione di personale formalmente destinato esclusivamente al servizio delle sezioni serali medesime.

I Consigli di Amministrazione potranno deliberare le eventuali variazioni al bilancio di previsione per il 1973 per uniformarsi ai criteri suindicati.

Fabbisogno per il II semestre 1972

Gli istituti sono autorizzati a deliberare, anche con procedure di urgenza, le variazioni di bilancio per far fronte alle spese occorrenti per il pagamento del lavoro straordinario, nelle misure fissate dalla legge n. 483 del 1972, per il secondo semestre 1972. Tali deliberazioni, da adottarsi in base ai criteri di cui alla presente circolare, dovranno essere inviate, per l'approvazione, a questo Ministero entro il 31 marzo 1973.

I compensi per il lavoro straordinario prestato nel secondo semestre 1972 potranno essere erogati solo dopo che il Ministero avrà approvato le predette deliberazioni, ai fini delle quali si prega di attenersi alle seguenti istruzioni:

— per il periodo 10 luglio - 30 settembre potranno essere retribuite al massimo 60 ore di lavoro straordinario se e in quanto effettivamente prestate e soltanto per le sezioni a funzionamento diurno;

— per il periodo 10 ottobre - 31 dicembre 1972 possono essere deliberate anche le variazioni per le sezioni serali, nei limiti ed alle condizioni già precisate.

Si fa presente che questo Ministero sta studiando le modalità necessarie per pervenire alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con periodicità mensile.

In relazione agli intendimenti espressi dal Governo, per i particolari impegni che a causa dell'espansione scolastica sono richiesti al personale non insegnante, verranno corrisposti compensi speciali.

Per il semestre 10 luglio - 31 dicembre 1972 sono in corso di approvazione in Parlamento le note di variazione di bilancio per effetto delle quali sarà possibile corrispondere al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo il compenso di cui trattasi, nella misura media lorda di lire 100.000 per gli impiegati della carriera direttiva, di lire 85.000 per quelli della carriera di concetto, di lire 75.000 per quelli della carriera esecutiva e di lire 65.000 per quelli della carriera ausiliaria.

Per l'esercizio 1973 sono già in corso le richieste di integrazione dei fondi per assicurare la corresponsione del compenso in questione. Nell'attesa, compatibilmente con le attuali disponibilità di bilancio, e dopo l'approvazione del medesimo, verranno corrisposti degli acconti.

IL MINISTRO SCALFARO

Corsi di orientamento musicale

CIRCOLARE N. 30 del 1° febbraio 1973

Legge 26 luglio 1970, n. 576 — Riconoscimento del servizio prestato nei corsi di orientamento musicale.

In relazione a taluni quesiti pervenuti a questo Ministero, si precisa che il servizio prestato nei corsi di orientamento musicale è riconoscibile ai fini dell'applicazione del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576.

Tali corsi, infatti, sono corsi di scuola popolare istituiti a norma dell'articolo 2 lettera d) del DLCP 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326.

IL MINISTRO: SCALFARO

Equipollenza lauree

CIRCOLARE N. 6221 DEL 30 DICEMBRE 1972

Laurea in Scienze della produzione animale - Equipollenza - Lauree in Scienze agrarie ed in Medicina veterinaria

Presso le Università di Bologna, Milano e Pisa è istituito il corso di laurea in Scienze della produzione animale.

Al predetto corso, che ha la durata di quattro anni, possono iscriversi coloro che siano in possesso di un diploma di maturità di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

In considerazione di quanto sopra, si segnala alle Amministrazioni in indirizzo, la predetta laurea in Scienze della produzione animale affinché sia tenuta presente per l'ammissione ai concorsi delle rispettive carriere direttive.

Si aggiunge, ad ogni buon fine, che secondo il parere espresso recentemente dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, può essere accordata ai laureati in Scienze della produzione animale il medesimo trattamento riservato ai laureati in Scienze agrarie ed in Medicina veterinaria ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Si prega di fornire cortese riscontro al riguardo.

IL MINISTRO

Attività complementari

Circolare n. 3 del 13 gennaio 1973

In relazione a quesiti pervenuti da parte di alcuni Provveditori agli Studi sull'eventuale corresponsione degli assegni dal 10 ottobre 1972 al personale insegnante delle libere attività complementari aventi titolo a conferma ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 31 luglio 1972, si fa presente che questo Ministero ha chiesto in merito il parere della Ragioneria Centrale, la quale ha espresso il suo avviso con la nota n. 10421 del 20 dicembre 1972, che qui di seguito si trascrive:

«Codesta Direzione Generale, con la nota sopradistinta, ha sottoposto all'attenzione di questa Ragioneria la supposta disparità di trattamento economico, nel campo dell'insegnamento complementare nei doposcuola della scuola media statale, tra gli incaricati a tempo indeterminato e gli insegnanti, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dal preside e con diritto alla conferma annuale.

Mentre per i primi la decorrenza del trattamento economico è il 10 ottobre, per i secondi coincide con la data di effettivo inizio delle attività di doposcuola.

E' stato, inoltre, fatto presente che, di fatto, gli incaricati nominati dai presidi vengono utilizzati anche prima dell'inizio del doposcuola in attività di supplenze alle lezioni ordinarie.

Tutto ciò avvalorerebbe, a parere di codesta Direzione, la opportunità di corrispondere il trattamento economico a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, prescindendo dall'effettivo inizio del doposcuola.

Al riguardo questa Ragioneria Centrale manifesta di ritenere non conforme all'art. 8, ultimo comma dell'O.M. 31 luglio 1972 la corresponsione del trattamento economico dal 10 ottobre agli insegnanti dei doposcuola con diritto alla conferma. Tale articolo esplicitamente prevede che il trattamento economico debba coincidere con l'inizio dell'effettivo servizio.

Si fa notare, inoltre, che la nomina del preside relativa al detto personale deve intendersi conferita unicamente per l'insegnamento nell'ambito del doposcuola e che, pertanto, le attività d'insegnamento nelle ore di lezioni ordinarie (fra l'altro gli incaricati in parola potrebbero anche essere sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'insegnamento) non possono essere retribuite come attività di doposcuola.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che, ferma restando per tale personale la decorrenza giuridica del servizio dal 10 ottobre 1972, la decorrenza degli assegni deve aver luogo dalla data in cui i presidi hanno richiamato in servizio il personale stesso in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 10° comma, capo II, della circolare n. 291 del 13 ottobre 1972.

IL MINISTRO: Scalfaro

Lira "fluttuante": addio stipendi!

Avevamo avuto modo di precisare che gli aumenti offerti dal Governo al personale della scuola — e scaglionati tra il 1° ottobre 1973 e il 1975 — non avrebbero compensato nemmeno la svalutazione monetaria che ragionevolmente poteva prevedersi per lo stesso periodo di tempo.

Il terremoto monetario di questi giorni — la svalutazione del dollaro e (mentre scriviamo queste note) la «fluttuazione» della lira (preludio alla sua svalutazione) — rende particolarmente attuali le nostre preoccupazioni.

Non sarà necessario — purtroppo! — attendere tre anni perché la svalutazione «strisciante» (ormai «fisiologica», del sistema economico-monetario italiano) confermi le nostre previsioni. Gli avvenimenti monetari internazionali cui assistiamo — frutto di un sistema economico e monetario (interno ed internazionale) dominato dal tabù della speculazione finanziaria (gli intoccabili «capitali vaganti») — riteniamo che finiranno col consolidare una svalutazione della lira le cui prime vittime saranno i percettori di redditi fissi: salari, stipendi, pensioni.

Se a tale colpo svalutativo (che avrà ripercussioni nel costo della vita) aggiungiamo gli effetti della ormai (dicevamo) fisiologica svalutazione della nostra moneta (la «contingenza» aumenta di altri cinque punti a partire dal 1° febbraio), che senso hanno ormai i ritocchi retributivi proposti dal Governo per il personale della scuola?

Se allo stato precedente le proposte del Governo erano in partenza neutralizzate (ora per allora) dalla svalutazione «ordinaria», alla luce dell'attuale terremoto monetario appaiono semplicemente ridicole.

Vi è tutto da rivedere. E anche alla luce di tali eventi, le proposte della CISNAL-Scuola si presentano ancora una volta come le uniche realistiche.

G. C.

TRASFERIMENTI INSEGNANTI ELEMENTARI

Ruolo in soprannumero

Con circolare n. 1 del 4 gennaio 1973, prot. n. 43/1, Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. II, il Ministero della P.I. ha disposto i trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero per l'anno scolastico 1973-74.

Nessuna novità rispetto all'analogia circolare per l'anno 1972-73. Si tratta di trasferimenti per compensazione tra una provincia e l'altra, in modo da mantenere inalterata la consistenza numerica del ruolo degli insegnanti in soprannumero in ciascuna provincia (art. 4).

Qui di seguito si pubblicano le principali scadenze previste dalla suddetta Ordinanza:

4 febbraio 1973 — Termine per la pubblicazione all'albo dei Provveditori agli Studi dell'ordinanza (art. 1).

6 marzo 1973 — Termine entro il quale le domande devono pervenire al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza. (La domanda deve essere diretta al Provveditore agli Studi della provincia in cui si desidera il trasferimento, per tramite del Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza) (art. 2).

18 maggio 1973 — Termine per la pub-

blicazione all'albo del Provveditorato agli Studi, della graduatoria (art. 6).
10 giugno 1973 — Conclusione delle operazioni relative al trasferimento dei soprannumerari, pubblicazione, all'albo, del movimento e comunicazione agli interessati del trasferimento avvenuto. Del trasferimento non è ammessa rinuncia (art. 7).

Ruolo stabilimenti penitenziari

E' stata emanata l'O.M. n. 23 del 26 gennaio 1973, prot. n. 0447, Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. IV, relativa ai trasferimenti a domanda degli insegnanti elementari di ruolo speciale presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari per l'anno scolastico 1973-74.

Se ne elencano le principali scadenze:
1 gennaio 1973 — Pubblicazione all'albo di ciascun Provveditorato agli Studi dell'ordinanza con allegato l'elenco degli istituti carcerari della provincia dove funzionano scuole elementari, indicando, per ciascuno, il numero e il tipo di posti in organico e, di tali posti, quelli vacanti (art. 1).

3 aprile 1973 — Termine per la presentazione delle domande di trasferimento e della relativa documentazione (art. 7).

3 giugno 1973 — Pubblicazione all'albo del Provveditorato del movimento magistrale per le scuole carcerarie (articolo 14).

A ciascuno degli insegnanti trasferiti è data, inoltre, direttamente comunicazione del trasferimento mediante lettera raccomandata.

Domande in carta semplice

Circolare Telegrafica n. 861 del 7 febbraio 1973

Conseguenza chiarimenti intervenuti circa applicazione Decreto Presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642 comunicati che ai fini movimento magistrale 1973-74 insegnanti interessati presenteranno domande in carta semplice et non in carta legale. Provveditori Studi sono pregati dare ampia diffusione presente telegramma ad integrazione proprie ordinanze.

IL MINISTRO: SCALFARO

Ruoli scuole per ciechi

E' stata emanata l'Ordinanza ministeriale n. 19 del 22 gennaio 1973, prot. n. 361/2, Direzione Generale Istruzione Elementare, Ufficio Istituti per ciechi e sordomuti, relativa ai trasferimenti a domanda, dei maestri iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'Istituto statale «A. Romagnoli» e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi, e ai trasferimenti, a domanda, degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, per l'anno scolastico 1973-74.

Se ne elencano, qui di seguito, le principali scadenze:

10 marzo 1973 — Termine per la pubblicazione all'albo dei Provveditori agli Studi destinatari, dell'Ordinanza (art. 1).

10 aprile 1973 — Termine entro il quale la domanda deve pervenire al Provveditore agli Studi dal quale l'insegnante dipende. (La domanda è indirizzata al Provveditore della provincia in cui si desidera il trasferimento, ma va inoltrata per tramite del Provveditore da cui si dipende) (art. 7).

5 maggio 1973 — Termine per la pubblicazione all'albo del Provveditorato, del movimento.

CONSIGLIO DI STATO

Scuola popolare

Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 465 dell'11-7-1972. Valutazione come anno intero del servizio prestato nei corsi di Scuola Popolare di durata inferiore ai cinque mesi, quando si sia svolto il corso completo.

Com'è noto, per gli insegnanti elementari, viene valutato come anno intero e attribuito il relativo punteggio, nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze e nelle graduatorie dei Concorsi magistrali, al servizio che, in un anno scolastico, non sia inferiore ai cinque mesi.

Sulla base di questo presupposto i Provveditori agli Studi escludono dal Concorso Magistrale riservato agli insegnanti con almeno un decennio d'insegnamento, indetto a norma dell'art. 8 della legge 25-7-1966, n. 574, con O.M. n. 8199 del 10-9-1966, i maestri che avevano prestato servizio in corsi di Scuola Popolare, per un periodo inferiore — in ciascun anno — a cinque mesi.

Nel caso in cui il suddetto servizio nella Scuola Popolare fosse essenziale per integrare i dieci anni di insegnamento prescritti, tanto i Provveditori agli Studi quanto il Ministero della P.I. che rigettò i ricorsi gerarchici prodotti dagli interessati, ritenevano che mancasse loro il requisito richiesto dal bando di concorso, cioè i dieci anni di servizio.

Il Consiglio di Stato, invece, in Adunanza Plenaria, con la decisione n. 17 del 23 novembre 1971, considerando che il Decreto Legge n. 1599 del 1947, istitutivo della Scuola popolare, rimette all'Amministrazione la facoltà di stabilire la durata dei corsi in relazione alle condizioni e situazioni ambientali, si pronunciò per la illegittimità della esclusione da un Concorso Magistrale riservato di candidati che avevano prestato servizio nei Corsi Popolari per un periodo inferiore ai cinque mesi.

La VI Sezione con la decisione n. 465 dell'11-7-1972 ha ribadito quanto ritenuto nella precedente decisione dell'Adunanza Plenaria, cioè la validità come anno intero del servizio in corsi popolari di durata inferiore ai cinque mesi, dando rilevanza — con corretta interpretazione del D.L. n. 1599 del 1947 e della legge n. 326 del 1953 che lo ratificava — al fatto che si sia svolto il corso completo, e ha accolto i ricorsi degli insegnanti, annullando i provvedimenti ministeriali adottati per ciascun ricorrente e le rispettive graduatorie provinciali.

Nella suddetta decisione si legge:

«Richiamata la norma del D.L.C.P.S. 17-12-1947, n. 1599, la quale prescrive che "ciascun cor-

so della Scuola popolare ha normalmente la durata di cinque mesi" l'Adunanza Plenaria ha individuato il contenuto e la portata della disposizione, interpretando l'avverbio "normalmente" nel senso che la durata dei corsi non è rigidamente prestabilita per legge, ma è rimessa alle determinazioni della P.A. Questa interpretazione rimane confermata anche dalla legge di conversione (16-4-1953, n. 326) la quale, allorché ha precisato che i cinque mesi devono costituire la "durata minima dei corsi", ha inteso soltanto limitare la potestà discrezionale dell'Amministrazione, consentendo la riduzione dei corsi stessi a periodi inferiori solo in presenza di particolari e oggettive ragioni.

L'esegesi letterale e logica della normativa induce anche a ritenere che la stessa disposizione dell'O.M. e del bando, secondo cui tra i titoli di merito può essere valutato solo il servizio prestato in scuole popolari per periodi superiori a cinque mesi, valga ai fini della graduatoria e non per l'ammissione al concorso».

In definitiva, cioè, il Consiglio di Stato ha sentenziato che i corsi popolari di durata inferiore a cinque mesi possano al più non dar luogo all'attribuzione del punteggio previsto in graduatoria per il servizio che sia durato almeno cinque mesi, ma l'insegnamento prestato in corso popolare completo è da considerare in ogni caso anno intero di servizio.

Art. 7, legge 1074

Si porta a conoscenza degli interessati che è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto applicativo dell'art. 7 della legge n. 1074 del 6 dicembre 1971. Il testo integrale di detto provvedimento sarà riportato sul prossimo numero di questo giornale, avvertendo sin da adesso che i termini per la presentazione delle domande d'inclusione nelle rispettive graduatorie permanenti sono di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.

Abbiamo richiesto all'ENPAS...

Direzione Generale ENPAS
Via S Croce in Gerusalemme, 55
00100 ROMA
e p.c.
Ministero Pubblica Istruzione
Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere
00100 ROMA

Preghiamo codesto Ente di esaminare la opportunità di concedere al personale della scuola (direttivo, docente, non docente) la possibilità del rinnovo del libretto prescrizioni ENPAS presso la scuola di appartenenza di ciascun assistito anziché presso l'ufficio provinciale ENPAS competente per territorio

Un simile decentramento nella

distribuzione dei "libretti", a parte il vantaggio che arrecherebbe a tutti indistintamente gli assistiti, si risolverebbe in una opportuna misura a favore del personale residente nei Comuni più distanti dal capoluogo

Siamo certi che, nel senso prospettato, non sarà, difficile giungere alle opportune intese con la competente Amministrazione della P.I. alla quale, ad ogni buon fine, la presente è diretta "p.c.". Grati di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
prof. Giuseppe Ciammaruconi

Concorso KIRNER

L'Istituto Nazionale "G. Kirner" bandisce un concorso per l'attribuzione di assegni di soggiorno estivo per l'anno 1973. Gli assegni attribuibili vanno da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 250.000.

I relativi schemi di domanda e le schede da allegare sono reperibili presso tutte le scuole. Possono produrre domanda:

- a) i soci con 3 figli a carico legale purché la famiglia usufruisca di un solo reddito di lavoro non superiore a quello corrispondente al parametro 243, con non più di 10 aumenti biennali;
- nonché i soci con più di 3 figli a carico legale e con un solo reddito di lavoro non superiore a quello corrispondente al parametro 443, con non più di otto aumenti biennali;
- b) le famiglie di coniugi entrambi soci, con almeno 4 figli a carico legale e con due redditi di lavoro il cui importo complessivo non superi quello corrispondente al parametro 443, con non più di otto aumenti biennali;
- c) le famiglie di socio con sei o più figli a carico legale, anche se l'altro coniuge non sia iscritto al Kirner e goda di propria retribuzione.

Riforma scuola secondaria

COMUNICATO STAMPA

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL deplora vivamente che il Ministero della P.I. abbia predisposto uno schema di disegno di legge sulla riforma della scuola secondaria superiore senza neppure chiedere un parere alle organizzazioni sindacali di categoria.

Sembra evidente la volontà di non affrontare compiutamente una organica e coraggiosa riforma globale di tutta l'istruzione (dalla elementare alla universitaria), ma di tendere a provvedimenti disorganici, frutto di idee non chiare, di improvvisazione, di lassismo, di demagogia e di compromessi a livello di partiti.

Il SISME-CISNAL nel denunciare all'opinione pubblica la manovra governativa, invita il personale direttivo e docente alla vigilanza e a battersi per il rinnovamento della scuola e per la istituzione di una scuola nuova idonea alle reali esigenze della nostra comunità nazionale.

TRASFERIMENTI DIRETTORI DIDATTICI

Il precedente elenco è stato pubblicato su "La Scuola Nazionale" n. 6 del 15 gennaio '73

FALCONI Aladino	Monte S. Pietro (BO)	Pomaranze (PI)	1,05
FALZONE Maria Laura	Radicofani (SI)	Torri in Sabina (RI)	0,28
FARINA Francesca	Sandrigio (VI)	Dueville (VI)	—
FAVIT Spartaco	S. Maria di Sala (VE)	Venezia (prec. età)	41
FEDERICO Francesco	Montelepre (PA)	Palermo (prec. età)	29
FEMMINIS Carla	Rozzano (MI)	Milano	31
FERRACINA Giancarlo	Mogliano Veneto (TV)	Venezia	33
FERRARI Giovanni Antonio	Latronico (PZ)	Sapri (SA)	10,615
FERRI Manlio	Ostellato (FE)	Codigoro (FE)	24
FILIDEI Giuliano	Prignano s. Secchia (MO)	Chiesina Uzzanese (PT)	4,93
FILIOS Santina	Cortemaggiore (PC)	Fiorenzuola d'Arda (PC)	3
FODDAI Liliana n. MAN-			
GANESI	Sennori (SS)	Sassari	52
FORCHETTI Maria n. SA-			
LERNO	Palena (CH)	Casoli (CH)	5,185
FRAGOLA Vincenzo	Gasperina (CZ)	Mirabella Imbaccari (CT)	1,05
FRAGOMENO Francesco	Campo Calabro (RC)	Reggio Calabria	50,77
FRANCO Giangaetano	Escalaplano (NU)	Pieve di Teco (IM)	4
FRASSINETI Donato	Prato (FI)	Pistoia	12
FURITANO Eugenio	Riesi (CL)	Palazzolo Acreide (SR)	—
FURNARI Angelo	Biancavilla (CT)	Paternò (CT)	45
GAGGINI Anna Maria n.			
BIANCHI	Venegono Superiore (VA)	Varese	33
GAMBINO Vinicio	Chiaravalle Centrale (CZ)	Serra S. Bruno (CZ)	31,01
GANZI Giovanna	Butera (CL)	Gravellona Lomell. (PV)	29
GAZZERRO Vittorio	Cascia (PG)	Montevarchi (AR)	13,955
GENNARO Salvatore	Cerro Maggiore (MI)	Legnana (MI)	37
GERMANO' Giovanni	S. Marco D'Alunzio (ME)	Messina	8,89
GIANNORIO Ginevra	Pescina (AQ)	Rocca di Mezzo (AO)	2,48
GIANNELLA Angela n. MA-			
VELLIA	Grottole (MT)	Capurso (BA)	8
GIGLI Giuliano	Firenzuola (FI)	Milano	3,725
GILARDINO Silvana	Peschiera Borromeo (MI)	Milano	2
GIOMI Salvo	Pomaranze (PI)	Castagneto Card. (LI)	13,37
GIOSSI Wanda n. GUAITA	Asso (CO)	Como	43,415
GIUNTINI Nella n. SPIZ-			
ZICHINO	Argenta (FE)	Pistoia	8
GOZZI Ferruccio	Brugherio (MI)	Montecchio Emilia (RE)	—
GRASSI Ernesto	Castelforte (LT)	Pozzuoli (NA)	16
GRASSO Michele	Finale Emilia (MO)	Molinella (BO)	4,60
GRAZIANO Dora	Colle Sannita (BN)	Aversa (CE)	11,85
GRECO Lucio	Candela (FG)	Pollica (SA)	8,42
GRECO Sarina	Partinico (PA)	Palermo	3
GROSSI Wilma n. DE AN-			
GELIS	Ceprano (FR)	Roma	40,29
GRZINIC Pietro	Meolo (VE)	Mirano (VE)	4
GUERCI ved. Riva n. LOM-			
BARDINI	Serra S. Quirico (AN)	Forano Sabino (RI)	6,45
GUERINI Angela n. MAR-			
TINA	Gandino (BG)	Gazzaniga (BG)	43,42
GULINO Nicolino	Adrano (CT)	Catania	49,21
IANDRIORIO Saverio	Faeto (FG)	Ariano Irpino (AV)	8
IMERI Raffaele	Comelico Sup. (BL)	Sesto S. Giovanni (MI)	12,06
INSAIDI Luigi	Roma	Sesto S. Giovanni (MI)	—
IOPPI Maria Piera	Suisio (BG)	Bonate Sotto (BG)	—
IPPOLITO Orazio	Sandonaci (BR)	Lecce	37
IZZO Luigi	Orsara di Puglia (FG)	Arcevia (AN)	—
LA DELFA Umberto	Bronte (CT)	Belpasso (CT)	20,72
LA GIOIA Cesira	S. Leonardo (UD)	Monfalcone (GO)	0,75
LAVATELLI Bernardino	Varedo (MI)	Milano	3
LEONI Roberto	Montefalco	Assisi (PG)	34,05
LIBERNINI Giovanni	Ponza (LT)	Montalto Marche (AP)	—
LO BOSCO Nicolò	S. Biagio Platani (AG)	Porto Empedocle (AG)	8
LOLLI Bruno	Monzuno (BO)	Bologna	41,12
LOMBARDI Biagio Massi-			
miliano	Grottaminarda (AV)	Apice (BN)	16,84
LOMBARDO Antonio	Montecatini V.C. (LI)	Piombino (LI)	6,67
LONGO Giuseppe	Castiglione di S. (CT)	S. Venerina (CT)	33,78
LONGO Natala	Leonforte (EN)	Savoca (ME)	0,06
LUCA' Rocco	Marina di Gioiosa J. (RC)	Gioiosa Jonica (RC)	41,20
LUONGO Giovanni	Calabritto (AV)	Montoro Inf. (AV)	15,82
MAGGI Pietro	Robbio (PV)	Valle Lomellina (PV)	33
MAGLIONE Emilio	Manduria (TA)	Laiatico (PI)	2,24
MAIORANA Vincenzo	Alatri (FR)	Nettuno (Roma)	9,95
MALDERA Silvana n. GIGLI	Andria (BA)	Corato (BA)	41
MANDUCI Michele	Cinquefrondi (RC)	Torino	4,36
MANGANARO Raffaello	Longobucco (CS)	Montefalcone Valfortore (BN)	8,39
MARCHESE Antonio	S. Angelo a Cupolo (BN)	Maddaloni (CE)	17,77
MARCHESE Guerrino	Valdidentro (SO)	Ovada (AL)	—
MARIANI Emilio	Rozzano (MI)	Milano	33
MAROCCO Giuseppe	Nichelino (TO)	Torino	26,05
MARSICO Carmine	Sersale (CZ)	Fiumefreddo Bruzio (CS)	12,39
MARSILIO Nunzia	Corsico (MI)	Vieste (FG)	3,78
MARTINA Antonio	Castellaneta (TA)	Taranto	41
MARZIANI Zevio	Rufina (FI)	Stresa (NO)	13,68
MASARA' Guido	S. Lazzaro di Savena (BO)	Bologna	41,60
MASINI Roberto	Castiglione Messer Marino	Otricoli (TR)	2,33
MATTEUCCI Giampaolo	Sondalo (SO)	Vignanello (VT)	12
MARCONI Alighiera	Trasacco (AO)	Bassano di Sutri (VT)	4,46
MAUGERI Manlio	S. Michele di Ganzaria (CT)	Bronte (CT)	8,36
MAURO Fernanda	Moncalieri (TO)	Torino	1,20
MAZZETTI Renato	Tione (TN)	Bleggio (TN)	8,60
MEI Celso	Milano	Pesaro	5
MELILLI Luigi	Leonessa (RI)	Montopoli Sabina (RI)	30,05
MENEGHETTI Emilio Otta-			
vio	Contarina (RO)	Crespino (RO)	8
MENNA Raffaele	Pisciotta (SA)	Napoli	43,69
MENNELLA Antonio	Brienza (PZ)	Cento (FE)	1,59
MESSINA Giuseppe	Eraclea (VE)	Ceggia (VE)	4
NICCOLIS Antonio	Gallipoli (LE)	Galatone (LE)	37
MIGLIARESE Ettore Fioren-			
tino	Francavilla sul Sinni (PZ)	S. Apollinare (FR)	8
MINNELLA Gaetano	Vignola (MO)	Vernio (FI)	4
MIROLLA Domenico	S. Giovanni Rotondo (FG)	Colle Sannita (BN)	0,18
MONTANARO Alfredo	Agnone (IS)	Castropignano (CB)	13,22
MONTARULI Francesco	Cutro (CZ)	Andria (LA)	8
MONTEFUSCO Anna n.			
STORTI	Sapri (SA)	Napoli	47,54
MONTEMAGNO Vito	Vernio (FI)	Prato (FI)	14,67
MONTESANTO Giovanni	Serre (SA)	Fisciano (SA)	33,15
MOTTA Giovanni	Nova Milanese (MI)	Varedo (MI)	29
MULA Alfonso	Camponogara (VE)	Stra (VE)	6
MURGIA Giuseppe	Borgo S. Dalmazzo (CN)	Cuneo	37,805
MUSTO Giulio	Ariano Irpino (AV)	Grottaminarda (AV)	14,083
NATALE Mario	Palazzo S. Gervasio (PZ)	Lavello (PZ)	42,36
NAVALESI Adriano	Portovenere (SP)	La Spezia	54,16
NICASTRO Fortunato	Squillace (CZ)	Catanzaro	45,25
NICCOLINI Franco	Cortona (AR)	Bibbiena (AR)	35,04
NICCOLOSI Matteo	Palermo	Anzio (Roma)	14
NOCENTINI Fernando	Carloforte (CA)	Bollate (MI)	—
NOVELLI Luigi	Bedonia (PR)	Portonere (SP)	30,52
ODDERA Ferruccio	Rezzoaglio (GE)	Genova	45,21
OPPESS Nicola	Sindia (NU)	Perfugas (SS)	16
ORSI Marcello	Argenta (FE)	Budrio (BO)	33,90
ORTU Tito	Villacidro (CA)	Saluri (CA)	4,09
OSPITALI Giuseppe	Bazzano (BO)	Casalecchio di Reno (BO)	0,72
PACILIO Armando	Montoro Inf. (AV)	Salerno	44,51
PAGLIONE Giacomo	Bologna	Monte S. Pietro (BO)	28,88
PALA Eulalia	Guspini (CA)	Domusnovas (CA)	1
PALMIERI Mario	Busachi (CA)	Camerano (AN)	8
PAOLILLO Vincenzo	Perdifumo (SA)	Siano (SA)	13,15
PARTESOTTI Leda n. SILL-			
PRANDI	Bagnolo S. Vito (MN)	Cartura (PD)	3
PASQUINI Giulio	Terranuova Bracciolini (AR)	Camaione (LU)	2,05
PATRISSO Vito	Laviano (SA)	Serre (SA)	14,31
PECORARO Attilio	Pieve di Teco (IM)	Borghetto S. Spirito (SV)	13,58
PELLEGRINO Benedetta	Savoca (ME)	Messina	7,44
PELLICCIA Anna n. LIANI	Castelfranco (CB)	Trasacco (AO)	4,22

(Segue a pag. 7)

OPINIONI E DIBATTITI

I problemi della scuola elementare

Riceviamo e pubblichiamo:

Al Sindacato della Scuola Elementare della CISNAL - ROMA

Sono un insegnante elementare e scrivo a codesto Sindacato e agli altri che, proclamando lo sciopero in giorni diversi, hanno dimostrato di dare una differenziale valutazione dei problemi scolastici. Ciò posto, esaminiamo il problema dell'aumento dell'orario di lavoro. Considerato che i maestri nella quasi totalità si sobbarcano a fatiche e spese non indifferenti per raggiungere le più sperdute località di campagna; che oltre all'attività scolastica essi debbono studiare per aggiornarsi e per preparare le lezioni; che debbono redigere moltissimi atti didattici; che già con l'attuale orario la loro fatica va ben oltre l'attività scolastica; che solo viaggiando possono conciliare il dovere del lavoro con l'altro, altrettanto sacrosanto d'interessarsi delle proprie famiglie, è da respingere, prima e indipendentemente da ogni aumento retributivo, l'aumento dell'orario di lavoro. Esso, mentre non comporta alcun beneficio in favore degli scolari, la cui attenzione, come affer-

mano gli igienisti mentali, e come constatiamo noi insegnanti, cade irreversibilmente dopo la terza ora di scuola, rende più gravosa la già pesante fatica dei maestri. Quindi, è totalmente errata l'impostazione data al problema dai Sindacati Confederati e dallo SNASE i quali si sono dichiarati disponibili per trattative in proposito. Passiamo ad altri argomenti. Edilizia scolastica. Il problema non è stato risolto nonostante l'esistenza di notevoli fondi perché lo Stato divide le competenze con enti vari.

Manutenzione degli edifici e fornitura di suppellettili scolastiche. Mentre vi sono Comuni i quali, avendo fondi sufficienti ed amministratori sensibili, provvedono alle necessità scolastiche, altri sono sordi a qualsiasi sollecito. Numero di alunni per classe. Il legislatore nei vigenti programmi richiede la individualizzazione dell'insegnamento come azione didattica specifica volta a far superare ad ogni alunno le lacune sue proprie. Questa azione didattica che impegna lungamente e che, s'aggiunge alla lezione collettiva ed ai compiti uguali per tutti, non può essere attuata nelle classi numerose. Ora, se consideriamo che le lacune culturali sono più frequenti negli scolari appartenenti alle classi popolari, che non possono spendere soldi per doposcuola privati, si capisce che l'attuazione della legge che riduce il numero di bambini per classe, sarebbe un provvedimento di democrazia sostanziale e darebbe, altresì, un taglio notevole alle boccature, contribuendo, nel contempo, a ridurre la disoccupazione magistrale.

Organi didattici collegiali. Mentre sono logici nella scuola media, nella quale più insegnanti guidano e giudicano lo studente, sono inutili nella scuola elementare, nella quale, proprio a causa delle strutture, un maestro non ha elementi conoscitivi che gli consentano di giudicare scolari di altra classe. Egli, quindi, altro non potrebbe fa-

re se non prendere atto delle decisioni del collega. Gli insegnanti elementari possono solo discutere, come fanno ora, sull'applicazione dei metodi in generale senza invadere l'autonomia didattica del singolo maestro.

Organi burocratici o di governo. Quelli previsti dalla legge non risolverebbero neanche uno dei problemi della scuola elementare e i familiari, sentendosi turlupinati disprezzerebbero le pubbliche istituzioni. Convienne, invece, semplificare le competenze in materia di costruzione e manutenzione degli edifici, di assistenza e di fornitura dei materiali, demandandole tutte o quasi allo Stato e, solo dopo, procedere alla creazione di organi di governo. A mio parere dovrebbero essere due: un consiglio di plesso ed un organo provinciale con poteri decisionali. Perché di plesso e non di circolo didattico, come vuole la legge in discussione?

Il consiglio di plesso, formato dal maestro o dai maestri del plesso, sarebbe il portavoce delle richieste della comunità locale, le quali, elaborate in una riunione all'inizio dell'anno, dovrebbero essere inoltrate all'organo provinciale, il quale, per poter decidere presto e bene, dovrebbe accentrare tutte le competenze in materie d'ordine dalle abitazioni, si consentirebbe la più completa partecipazione dei familiari. Il consiglio dovrebbe aver chiaro a chi rivolgersi e, quindi, bisognerebbe prima chiarire e semplificare le competenze.

Consiglio di disciplina. E' vero che le punizioni sono rarissime, dinaria amministrazione. Con la riunione nel plesso e non nel circolo didattico, spesso molto distante il problema esiste. Qualora i maestri, sparsi qua e là in scuole solitarie dovessero ritardare l'applicazione della sanzione e demandare il caso all'esame del predetto consiglio, essi darebbero l'esempio più palese d'incapacità educativa. Dimostrato, così, lo scarso legame che la legge ha con la pedagogia, con la psicologia, con la didattica e con la realtà umana dei maestri (allungando l'orario di

lavoro può verificarsi l'impossibilità di servirsi di determinati treni, mentre i fanciulli tornando a casa più stanchi sarebbero meno disposti a svolgere i compiti) e degli scolari e con i problemi veri della scuola elementare, della quale si dimentica la particolare struttura, bisognerebbe redigere e diffondere capillarmente un documento con poche e chiare richieste. In tale documento, firmato da tutti i Sindacati che lo accettano, dovrebbero risaltare eventuali differenze con altri Sindacati, in modo che ogni maestro sappia chi sicuramente difende i suoi interessi. Dovrebbero essere punti fermi: il mantenimento dell'attuale orario; l'accettazione degli aumenti, giustificati dai sacrifici e dal lavoro extra, in atto sostenuti dai maestri; il mantenimento dell'autonomia didattica del maestro e, quindi, l'inaccettabilità di organi collegiali didattici e disciplinari. Si dovrebbero auspicare: il passaggio allo Stato di tutte le competenze in materia scolastica prima di procedere alla creazione di organi di governo, che, comunque dovrebbero essere pochi e in armonia con la struttura della scuola elementare al fine di renderla più funzionale: l'integrale applicazione della legge che riduce il numero degli alunni.

Sarebbe, altresì, auspicabile che venisse diversamente regolamentato l'obbligo della residenza.

Ringraziando per ciò che codesto sindacato farà per noi maestri, porgo distinti saluti.

MARCO PINI

Il Consiglio comunale di Melfi

Il Consiglio Comunale di Melfi, su proposta del capo-gruppo consiliare del M.S.I. e fiduciario per la regione Basilicata del SISME-CISNAL, prof. Giuseppe Amarena, ha approvato alla unanimità il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Melfi, sensibile come sempre, di fronte ai problemi nazionali ed internazionali, fa voti a che il Governo accolga e risolva finalmente la piaga pluriennale della scuola nei suoi aspetti strutturali e di ricettività e soddisfi — nello stesso tempo — il problema giuridico ed economico del personale insegnante e non, uniche categorie lavorative tuttora tenute ai margini nelle riforme sociali ed economiche della Nazione.

Segnaliamo:

"DALLA GUERRA DI LIBIA ALLA MARCIA SU ROMA"

Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che, essendo stata esaurita in pochissimo tempo la prima edizione del suddetto libro, è già in via di pubblicazione la II edizione, contenente varie aggiunte e qualche correzione.

I colleghi che desiderano acquistarlo, con le stesse facilitazioni già concesse per la I edizione, possono rivolgersi direttamente all'autore. Prof. Paride De Bella, al seguente indirizzo: "Via Galia, 2 - 00183 Roma".

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione. N. 8 - 15 Febbraio 1973

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

NOTIZIE UTILI

Leggi: 603, 327, 748

DECORRENZA GIURIDICA

Si informano i professori interessati che i beneficiari della legge n. 603, compresi coloro che hanno conseguito l'«abilitazione riservata» (articolo 7 legge 603), fruiranno di una anzianità giuridica a partire dal 1° ottobre 1966.

Questa disposizione non vale per coloro che, rientrando nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 327 e 748, hanno ricevuto la nomina in ruolo nel decorso anno scolastico e che beneficeranno di una decorrenza giuridica a partire dal 1° ottobre 1971. A questo proposito è da rilevare che il 71-72 può essere considerato come 1° anno di straordinario solo se l'interessato ha prestato servizio per un insegnamento con «almeno una materia coincidente».

Per quanto riguarda l'anno

1972-73, questo è valido come anno di straordinario, anche per coloro che sono rimasti in servizio nella scuola secondaria di II grado, per qualunque tipo di insegnamento e questo in forza di quanto disposto dal D.M. 6 settembre 1972.

EDUCAZIONE ARTISTICA

La Direzione Generale per la Istruzione Secondaria di 1° grado nominerà fino al 4290° posto della graduatoria nazionale relativa alla legge n. 603 (come prima applicazione).

CONCORSO CATTEDRE TAB. VII D.M. 1971

Si ritiene che alla fine del mese di febbraio terminerà il lavoro di correzione degli elaborati da parte della Commissione.

STATO GIURIDICO

L'Art. 3

nel testo proposto dalla CISNAL-Scuola

L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere docente direttiva ed ispettiva saranno informati al principio della parità di retribuzione a parità di attribuzioni e di responsabilità in modo che:

— al personale delle carriere di cui sopra sia corrisposto uno stipendio base unico corrispondente ai seguenti parametri:

carriera docente: parametro 494

carriera direttiva: parametro 553

carriera ispettiva: parametro 553;

— ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, corrisponda la automatica variazione del trattamento economico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola allo scopo di mantenere i rapporti esterni fissati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831;

— tale unico stipendio sia la base degli aumenti periodici costanti, in numero illimitato, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa carriera.

Allo stesso personale saranno inoltre corrisposte:

— l'indennità di famiglia commisurata alla spesa media pro-capite rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica;

— l'indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione comprensiva della indennità di famiglia e delle altre indennità;

— la quattordicesima mensilità;

— al personale docente: una indennità di funzione docente, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma 2°;

— al personale direttivo e ispettivo: una indennità di direzione tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma 2°;

— compenso per le prestazioni straordinarie ragguagliate al doppio della retribuzione delle prestazioni ordinarie.

Relativamente al trattamento di previdenza e di quiescenza, lo stato giuridico fisserà per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola:

— l'adeguamento del trattamento di quiescenza alla aliquota del cento per cento dell'intera retribuzione;

— la corresponsione del minimo di trattamento di quiescenza in caso di premorienza rispetto al minimo pensionabile;

— completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra personale maschile e personale femminile.

Il nuovo trattamento economico e di cui ai precedenti commi avrà applicazione progressiva in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo saranno gradualmente ripartiti in cinque esercizi finanziari a datare dalla entrata in vigore della presente legge.